



**UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE  
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”**

---

Corso di laurea magistrale in Economia e Management

# **Il bilancio consolidato: il caso del gruppo La Cassa di Ravenna**

**Consolidated financial statement: the case of La Cassa  
di Ravenna group**

Relatore:  
Chiar.mo prof. Sergio Branciarì

Tesi di laurea di  
Sara Serafini

Anno accademico 2020-21



# INDICE

<b>INTRODUZIONE</b>	1
<b>I. IL BILANCIO CONSOLIDATO</b>	4
<b>I.1 I GRUPPI DI IMPRESE</b>	4
<b>I.2 DEFINIZIONE DI BILANCIO CONSOLIDATO</b>	7
<b>I.3 REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO</b>	10
I.3.1 Definizione dell'area di consolidamento	12
I.3.2 Omogeneizzazione dei bilanci delle singole unità selezionate	20
I.3.3 Assestamenti	23
I.3.4 Ottenimento del bilancio di gruppo	27
<b>I.4 TEORIE SUI METODI DI CONSOLIDAMENTO</b>	27
I.4.1 La teoria della proprietà (Proprietary theory)	28
I.4.2 La teoria della capogruppo (Parent company theory)	29
I.4.3 Teoria dell'entità (Entity theory)	31
<b>I.5 LA FUNZIONE INFORMATIVA DEL BILANCIO CONSOLIDATO</b>	32
<b>I.6 LA STRUTTURA ED IL CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO</b>	37
I.6.1 Stato patrimoniale consolidato	38
I.6.2 Conto economico consolidato	43
I.6.3 Nota integrativa consolidata	46
I.6.4 La relazione sulla gestione	50
I.6.5 La normativa internazionale	51

<b>II. LE PECULIARITÀ DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEI GRUPPI BANCARI</b>	<b>55</b>
<b>II.1 I GRUPPI BANCARI</b>	<b>55</b>
<b>II.2 IL BILANCIO CONSOLIDATO DEI GRUPPI BANCARI</b>	<b>58</b>
II.2.1 La redazione del bilancio consolidato	58
II.2.2 Il bilancio consolidato bancario: la normativa di riferimento	61
II.2.3 Il contenuto ed i principali prospetti del bilancio consolidato bancario	62
<b>III. IL CASO DEL GRUPPO “LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.”</b>	<b>72</b>
<b>III.1 IL GRUPPO “LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.”: CENNI STORICI</b>	<b>72</b>
<b>III.2 LA STRUTTURA DEL GRUPPO</b>	<b>73</b>
<b>III.3 IL BILANCIO CONSOLIDATO</b>	<b>78</b>
III.3.1 Area e metodi di consolidamento	79
III.3.2 Omogeneità dei bilanci delle singole unità	81
III.3.3 Schemi di bilancio consolidato	83
III.3.4 Allegati	87
III.3.5 La relazione sulla gestione	89
<b>CONCLUSIONI</b>	<b>95</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b>	<b>99</b>

## INTRODUZIONE

Il bilancio è il documento contabile che assolve alla fondamentale funzione informativa circa la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa al termine di un periodo amministrativo. I soggetti interessati alle condizioni dell'impresa attingono a tale prospetto di sintesi, per soddisfare le proprie esigenze informative.

Il bilancio consolidato è l'unico strumento in grado di assolvere a tale funzione informativa per i gruppi di imprese, fornendo una visione completa del gruppo nel suo insieme.

Il presente elaborato, articolato in tre capitoli, si propone di analizzare le caratteristiche e l'*iter* che conduce alla redazione del bilancio consolidato, con specifico approfondimento delle peculiarità che contraddistinguono tale documento redatto dai gruppi bancari.

Nel corso del primo capitolo si introducono brevemente le caratteristiche dei gruppi di imprese per poi entrare nel merito dell'analisi del bilancio consolidato offrendo innanzitutto una definizione di tale strumento. Si analizzano poi le principali fasi di redazione, riferendosi per ciascuna di esse alla dottrina nazionale ed ai principi contabili internazionali vigenti. Dopo aver esaminato le modalità utili a definire l'area di consolidamento, definito i criteri per garantire l'omogeneità dei

bilanci e le necessarie procedure di assestamento, si propone un *excursus* sulle principali teorie sui metodi di consolidamento. Si approfondisce poi la funzione informativa del bilancio consolidato con riferimento ai principali fruitori delle informazioni contabili e delle loro relative esigenze informative. Infine, si offre un'analisi della struttura e del contenuto del bilancio consolidato, approfondendo per ciascuno degli schemi che lo compongono le poste tipiche del bilancio di gruppo, presentando un confronto tra la normativa internazionale e quella italiana.

Il secondo capitolo si focalizza sul bilancio redatto da una particolare categoria di gruppi, quelli bancari. Dopo aver presentato una breve definizione dei gruppi bancari e delle caratteristiche che li contraddistinguono ci si sofferma sull'analisi del bilancio consolidato delle banche e degli intermediari finanziari ripercorrendone il processo di redazione grazie all'analisi della normativa di riferimento. Si offre una vasta panoramica della circolare n. 262/2005 che regola il bilancio bancario consolidato, grazie alla quale si analizzano le peculiarità del contenuto e dei principali prospetti che lo compongono.

Nel terzo ed ultimo capitolo, si propone l'analisi di un caso specifico: il bilancio consolidato redatto dal gruppo bancario La Cassa di Ravenna. Dopo aver proposto un accenno alla storia del gruppo ed averne esaminato la struttura e le caratteristiche, si passa ad una lettura critica del consolidato. Essa consente di verificare l'applicazione della dottrina vigente e di osservare il processo di

redazione del consolidato nella realtà di un gruppo bancario così da comprenderne a fondo la portata informativa.

Il lavoro così sviluppato si pone l'obiettivo di ripercorrere tutte le fasi e le problematiche che i gruppi di imprese affrontano nella redazione del bilancio consolidato. Allo stesso tempo, si riconosce ed enfatizza il valore informativo di tale strumento, sia a supporto della gestione che a favore delle esigenze informative degli *stakeholder* esterni del gruppo.

# **CAPITOLO I**

## **IL BILANCIO CONSOLIDATO**

### **I.1 I GRUPPI DI IMPRESE**

Un'impresa è un sistema economico aperto, che entra in relazione con altre imprese, dando vita a dei legami con intensità e stabilità estremamente diverse. Il gruppo è un modo con cui le imprese possono strutturarsi, si tratta di una realtà molto diffusa, non solo tra le grandi imprese, ma anche tra le imprese di dimensioni minori.

La definizione più condivisa concepisce il gruppo aziendale come un insieme di imprese giuridicamente distinte ma con forti legami economico-aziendali, poiché sottoposte al controllo o all'influenza dominante della medesima persona giuridica o fisica o per effetto, almeno in parte, del possesso di partecipazioni azionarie.

Si è in presenza di un gruppo aziendale qualora si verificano contemporaneamente tre condizioni: la presenza di una pluralità di imprese, l'esistenza di un legame tra le medesime e la gestione unitaria da parte di una di esse.

I gruppi possono essere classificati sulla base dei legami che intercorrono tra le società che vi fanno parte:

- i gruppi verticali (o gerarchici, o egemonici) si distinguono per l'instaurarsi di una gerarchia tra le unità che lo compongono. In tale fattispecie esiste un legame finanziario tra la società capogruppo e le altre aziende, attraverso la partecipazione della prima al capitale delle altre imprese del gruppo;
- i gruppi orizzontali (o paritetici, o coordinati, o di fatto) prevedono che le unità giuridicamente distinte siano sullo stesso piano. Essi sono caratterizzati da un minor grado di integrazione tra le varie imprese rispetto ai gruppi verticali e la strategia economica unitaria si realizza in virtù di accordi contrattuali.

Nella realtà si riscontrano anche gruppi con strutture intermedie, nei quali coesistono sia le caratteristiche dei gruppi verticali che di quelli orizzontali, si parla in tal caso di gruppi ibridi.

Diverse sono le ragioni che portano le imprese a configurarsi secondo la forma gruppo, innanzitutto si ricorda l'effetto della leva azionaria e di quella finanziaria<sup>1</sup>. La prima consente al soggetto economico di detenere il controllo del gruppo con un apporto di capitale contenuto, facendo leva sui conferimenti di altri soggetti.

La seconda consente di accrescere la capacità di credito, grazie al miglioramento apparente di una serie di indicatori, derivante dal frazionamento in più società.

---

<sup>1</sup> Tali leve operano solo nel caso di gruppi gerarchici.

La forma gruppo è scelta dalle imprese anche per motivazioni di carattere economico, essa favorisce lo sviluppo d'impresa in senso dimensionale, strategico (penetrazione di nuovi mercati geografici o di nuovi settori) e strutturale (integrazione verticale o orizzontale), consente di meglio fronteggiare situazioni di crisi, di ridurre la complessità aziendale ed il rischio d'impresa<sup>2</sup>. Essa assicura snellezza operativa ed un miglioramento dell'equilibrio gestionale, attraverso lo sfruttamento della specializzazione, della diversificazione e dell'integrazione dei processi produttivi. È una via scelta dalle imprese per migliorare la propria posizione competitiva grazie alla formazione di un portafoglio di risorse e competenze complementari, più ricco e completo rispetto a quello delle singole unità che lo compongono.

Le imprese che compongono il gruppo perdono in parte la loro autonomia decisionale e operativa. La gestione del gruppo mira a realizzare gli interessi dello stesso e non delle singole unità che ne fanno parte, inoltre le performance delle imprese controllate sono influenzate dall'appartenenza al gruppo.

Per queste ragioni, i bilanci d'esercizio redatti dalle singole unità del gruppo non sono in grado di fornire informazioni sufficienti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del complesso, questo motivo porta alla redazione del

---

<sup>2</sup> S. GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè, Milano, 2010, p.17.

bilancio consolidato, strumento adatto a fornire informazioni significative relative all'intero gruppo di imprese, considerate come un'unica entità.

## **I.2 DEFINIZIONE DI BILANCIO CONSOLIDATO**

La dottrina economico-aziendale individua nel bilancio consolidato lo strumento sovrano per la rappresentazione contabile di un gruppo di aziende, esso supera la carenza informativa del solo bilancio individuale della capogruppo ed espone in modo corretto e veritiero capitale e reddito di gruppo<sup>3</sup>. Il bilancio consolidato è un documento consuntivo di esercizio che espone la situazione patrimoniale-finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese viste come un'unica entità. Tale documento contabile ha natura integrativa, piuttosto che sostitutiva, dei bilanci della capogruppo e delle singole imprese consolidate.

Occorre apportare alcune precisazioni terminologiche in quanto il bilancio consolidato conosce due accezioni, la definizione appena riportata è la più specifica e la più diffusa. Una definizione più ampia riconosce al consolidato il significato di integrazione di più bilanci senza specificare gli oggetti dell'integrazione, potendosi quindi riferire ai bilanci di un settore, di un dato insieme d'impresе, di una particolare area territoriale, e così via.

---

<sup>3</sup> S. GARDINI, *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè, Milano, 2010, p.37.

Nel linguaggio tecnico-contabile il termine bilancio consolidato è riconosciuto quale sinonimo di bilancio di gruppo.

Si riporta che nei principi contabili nazionali esiste un'ulteriore distinzione per i bilanci di gruppo, si parla infatti di bilanci consolidati con riferimento all'integrazione dei bilanci dei gruppi verticali (a struttura gerarchica). Per i gruppi paritetici o orizzontali è invece opportuno riferirsi a bilanci aggregati.

Le diverse modalità e finalità dell'integrazione portano infatti a distinguere tra bilancio consolidato, aggregato e combinato. Tra questi solo il primo è unanimemente riconosciuto dalla dottrina e dalla prassi.

Secondo la dottrina si parla di bilancio aggregato quando si opera la semplice somma algebrica delle poste contenute nei bilanci di singole imprese, senza le dovute rielaborazioni.

Il bilancio combinato prevede invece la rielaborazione dei dati originali dei singoli bilanci, si tratta di un autentico consolidato applicato però ai gruppi paritetici, ovvero privi di legami partecipativi.

Nei principi contabili nazionali, con particolare riferimento all'OIC n.17<sup>4</sup>, non appare alcun riferimento al bilancio combinato, mentre si fa riferimento al bilancio aggregato per i gruppi orizzontali.

---

<sup>4</sup> Principio contabile emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità, finalizzato ad esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia di bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto.

Il bilancio consolidato definisce la situazione economica e finanziaria dell'intero gruppo, la sua principale finalità è la determinazione del:

- reddito d'esercizio del gruppo (e la conoscenza qualitativa e quantitativa dei suoi componenti);
- capitale di funzionamento del gruppo;
- dinamica finanziaria del gruppo.

Nonché, la conoscenza qualitativa e quantitativa delle componenti di ciascuno di tali elementi. Pertanto, il bilancio consolidato sopperisce alle carenze informative e valutative dei bilanci delle società che detengono rilevanti partecipazioni di maggioranza ed offre una visione globale delle consistenze e delle variazioni patrimoniali, finanziarie ed economiche del gruppo.

Il consolidato è composto dai prospetti contabili (situazione patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, ecc.) e dai documenti fondamentali in forma narrativa (nota integrativa, relazione sulla gestione, ecc.).

Si nota, che le finalità così come i documenti che compongono il bilancio consolidato sono i medesimi che compongono il bilancio d'esercizio di una singola società; del resto, le norme nazionali che regolano il bilancio d'esercizio<sup>5</sup> e quelle che regolano il bilancio di gruppo<sup>6</sup>, contengono le medesime indicazioni: “Il

---

<sup>5</sup> Ci si riferisce all'art. 2423 del codice civile che dispone le indicazioni per la redazione del bilancio.

<sup>6</sup> Il riferimento è all'art. 29 del D.lgs. n. 127/1991, normativa nazionale di riferimento per la redazione del bilancio consolidato dei gruppi di imprese.

bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio”.

Tuttavia, i bilanci delle singole società appartenenti al gruppo non sono sufficienti sul piano informativo a soddisfare le esigenze conoscitive degli stakeholders del gruppo. Infatti, il consolidato rappresenta il principale strumento informativo sia verso i terzi che sotto il profilo del controllo di gestione, funzioni che non possono essere assolte dai bilanci separati delle singole società componenti il gruppo.

Per questo la redazione del consolidato, in quanto documento di sintesi riferito ad un'entità economica unitaria, risulta fondamentale.

### **I.3 REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO**

Al fine di giungere alla redazione del bilancio di gruppo è possibile seguire due alternative modalità operative:

- istituire un'apposita contabilità generale di gruppo, che consenta di rilevare continuativamente i fatti di gestione esterna e procedere periodicamente alle scritture di assestamento, per pervenire al bilancio consolidato. In tal caso si rende comunque necessario redigere la contabilità per le singole società appartenenti al gruppo, si assisterebbe quindi ad una duplicazione delle registrazioni.

- ideare un'apposita procedura di integrazione dei bilanci delle singole società. Tale modalità appare la più conveniente, per ragioni pratiche. Essa consente, innanzitutto, di evitare l'onere della doppia contabilizzazione. Inoltre, permette di non incappare in problemi di valutazione che potrebbero emergere in sede di valutazione ed elaborazione, specie per i gruppi dinamici, internazionali e di grandi dimensioni con società che entrano ed escono spesso dal gruppo e tra le quali vigono diversità valutarie.

Espressa la preferenza per la seconda modalità si sintetizzano in seguito le principali fasi da seguire per giungere al consolidamento. Le prime due fasi costituiscono i passaggi propedeutici, le seguenti sono considerate le fasi più spiccatamente tecniche:

1. Definizione area di consolidamento.

In questa fase occorre stabilire quali società giuridicamente distinte considerare e, quindi, quali bilanci selezionare al fine della redazione del consolidato. È chiaro che quanto più il gruppo è articolato e dinamico tanto più complessa risulterà l'individuazione dell'area di integrazione.

2. Omogeneizzazione dei bilanci delle singole unità selezionate.

Si tratta di fissare le premesse del consolidamento che rendono possibile la successiva integrazione. Occorre uniformare i bilanci delle singole unità considerate per:

- struttura, contenuto, forma;

- periodi amministrativi;
- criteri di valutazione;
- metro monetario.

### 3. Assestamenti.

Tale fase, definita anche fase delle rettifiche, consente di effettuare quel passaggio dai valori dei singoli bilanci al consolidato. Non è infatti sufficiente procedere alla somma dei singoli valori ottenuti, bensì si richiedono una serie di operazioni di assestamento, applicando le metodologie e tecniche di consolidamento. Ad esempio è necessario:

- eliminare e correggere i rapporti infragruppo;
- evidenziare interessi di terzi estranei alla capogruppo.

### 4. Ottenimento bilancio consolidato.

La fase finale, nonché la più semplice dell'intero processo, consiste nella somma algebrica dei singoli bilanci con gli assestamenti.

#### *1.3.1 Definizione dell'area di consolidamento*

Con l'espressione area di consolidamento si suole indicare la definizione dei confini dell'entità aziendale cui si riferisce la redazione del bilancio consolidato.

Riuscire a definire in modo corretto i confini di demarcazione all'interno dei quali operare è la *conditio sine qua non* per ottenere una rappresentazione chiara, veritiera e corretta di una data entità in modo consapevole<sup>7</sup>.

L'area di consolidamento può essere considerata come un sottoinsieme del gruppo aziendale che può, alternativamente, essere esteso quanto il gruppo o quanto una sua parte o addirittura nullo. Come definito da Andrei l'area di consolidamento è costituita da “tutte le unità economiche che congiuntamente concorrono alla gestione di un complesso economico unitario in aderenza alle linee d'azione individuate dall'unico soggetto economico”<sup>8</sup>.

I quesiti utili a definire l'area di consolidamento possono essere così riassunti:

- quali sono i soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato;
- quali sono le imprese da consolidare;
- quali sono le imprese da escludere dal consolidamento.

Occorre considerare che l'azienda è un fenomeno dai contorni sfumati, va analizzata di volta in volta per determinare quali imprese costituiscono il gruppo, quale ruolo coprono e quali sono i legami economici o finanziari tra di esse. Infatti, più intensi sono tali legami, maggiore è l'esigenza di offrire un'informazione completa dell'intera entità che è venuta a formarsi. La determinazione dei confini è

---

<sup>7</sup> C. SORCI, *I gruppi come strumenti di governo delle aziende*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 282.

<sup>8</sup> P. ANDREI, *Il bilancio consolidato nei gruppi internazionali*, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 44-45.

particolarmente problematica e complessa per quei gruppi che presentano un certo grado di autonomia<sup>9</sup>.

Il criterio principe, per la determinazione dell'area di consolidamento, è il riferimento al controllo esercitato dal soggetto economico sulle imprese che costituiscono il gruppo. Secondo tale impostazione, affinché un'impresa possa essere inserita nell'area di consolidamento, è necessario che la capogruppo eserciti su di essa un controllo effettivo. Occorre una dimostrazione che il controllo sia realmente esercitato e che la *holding* condizioni, in via diretta o indiretta, le scelte gestionali delle affiliate.

Inoltre, il controllo esercitato dalla capogruppo deve essere duraturo, tale da garantire la comparabilità temporale dei bilanci consolidati. Questa sarebbe infatti impossibile qualora si includessero nell'area di consolidamento le società detenute in via transitoria.

Infine, per la determinazione del perimetro dell'area di consolidamento si deve far riferimento all'omogeneità od eterogeneità dell'attività svolta. Ciò comporta l'inclusione delle sole unità svolgenti un'attività omogenea rispetto al gruppo nel suo complesso. Sono così escluse, a titolo esemplificativo, le imprese che svolgono esclusivamente attività assicurative o finanziarie in gruppi operativi.

---

<sup>9</sup> M. CECCHI, *Il bilancio consolidato*, Franco Angeli, Milano, 2014, p.52.

Tale impostazione dà luogo ad un significato ampio di impresa controllata riconducibile all'esigenza di individuare un concetto economico di gruppo basato non solo su elementi formali e giuridici ma, anche, su situazioni di fatto che implicano un giudizio di carattere soggettivo<sup>10</sup>.

Tale analisi va svolta specificatamente per il singolo caso per il quale si redige il consolidato, in seguito occorre valutare la presenza eventuale di restrizioni governative al trasferimento di valute, di contingentamenti di varia specie all'import e/o all'export, di eventi bellici o militari, sequestri o nazionalizzazioni, la non quotazione della valuta della controllata sul mercato dei cambi.

I riferimenti normativi nazionali per individuare l'area di consolidamento sono il D.lgs. n. 127/1991 e l'articolo 2359 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 127/1991 sono obbligate a redigere il bilancio consolidato le Società di capitali (S.p.A., S.a.p.a, S.r.l) che controllano almeno un'impresa, l'Ente pubblico economico, società cooperativa o mutua assicuratrice che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

Si riporta in seguito l'art. 26 del suddetto decreto che definisce le imprese controllate:

- al primo comma si dispone che “sono considerate imprese controllate

---

<sup>10</sup> C. SORCI, *I gruppi come strumenti di governo delle aziende*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 282.

quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile”. Si tratta quindi delle “società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria”, ciò significa che la capogruppo esercita un controllo di diritto sulle controllate, grazie alla maggioranza assoluta dei voti che vi detiene.

Inoltre, sono incluse le “società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria” ossia la capogruppo esercita un controllo di fatto;

- al comma due del D.lgs. n. 127/1991 si dispone che sono da considerare controllate: “le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole” si tratta anche in questo caso di un controllo di fatto. Si parla infatti di influenza dominante, ma di natura differente dal precedente, si tratta infatti di un dominio contrattuale o statutario<sup>11</sup>.

Sempre al suddetto comma, il legislatore include nell'area di consolidamento le “imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto”. In tal caso il controllo

---

<sup>11</sup> L'ipotesi è stata prevista dal legislatore al fine di includere nell'area di consolidamento quelle società aventi sede in paesi esteri in cui simili contratti di dominazione abbiano validità giuridica.

deriva dal dominio di voto che può manifestarsi con patti di sindacato o accordi simili tra soci;

- infine, al terzo comma del decreto si includono le “società fiduciarie e a persone interposte” sulle quali vi è un controllo di fatto, definibile indiretto, da parte della capogruppo, che lo esercita attraverso altre società.

Più in generale, l’attuale disposto normativo esclude tutte le situazioni in cui il coordinamento o la direzione unitaria delle imprese non è basato su vincoli giuridici obiettivamente rilevabili, pur ravvisabile in situazioni di fatto.

L’articolo 28 del D.lgs. n. 127/1991 definisce i casi di esclusione dal consolidamento:

- nel primo comma si escludono “le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini indicati nel secondo comma dell’art. 29”. Si tratta di quelle imprese che, se incluse, renderebbero il bilancio inidoneo a essere chiaro, veritiero e corretto. Tale comma, che decreta l’obbligatoria esclusione dal consolidato per le suddette società, è stato abrogato. Può essere tutt’ora applicato, in via facoltativa, per le aziende di credito, di assicurazione e finanziarie facenti parte di un gruppo industriale non conglomerato;
- al comma due si prevede la possibilità di escludere le imprese controllate quando:

- a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini di un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, “sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti”. Tale comma decreta quindi la rilevanza dell'esclusione, al redattore è lasciata la facoltà di decidere quale sia il limite della rilevanza;
- b) “l'esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni”, si richiede quindi di dimostrare che non si tratti solo di rischi potenziali o situazioni temporanee;
- c) “non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni”. Le imprese per le quali le informazioni non sono ottenibili in tempi utili, o per le quali occorrerebbe sostenere un eccessivo costo rispetto al vantaggio informativo conseguibile, possono essere escluse;
- d) “le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione”. Si escludono infine le società prive di un ruolo strategico all'interno del gruppo, le cui quote o azioni sono destinate ad essere cedute.

A seguito dell'analisi della disciplina nazionale, utile al fine della determinazione dell'area di consolidamento, si indagano le disposizioni normative dei principi contabili internazionali.

Lo IAS 27<sup>12</sup> descrive l'ambito di applicazione del bilancio consolidato, esso deve includere tutte le società su cui la capogruppo esercita il controllo. A tal fine risulta utile ricercare la nozione di controllo accettata dagli standard internazionali.

Secondo gli IAS, una società può essere controllata in due modi:

- controllo di diritto: il controllo si presume se si possiede, direttamente o indirettamente, più della metà dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;
- controllo di fatto: si può avere il controllo anche in assenza della maggioranza dei voti, quando sussistono determinate circostanze:
  - si possiede più della metà dei diritti di voto grazie ad accordi con altri investitori;
  - si ha il potere di determinare le politiche finanziarie e operative della partecipata in forza dello statuto o di un accordo;
  - si ha il potere di nominare o rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o organo equivalente ed il controllo dell'entità è detenuto dal consiglio di amministrazione o organo equivalente;
  - si ha il potere di controllo della maggioranza dei voti del consiglio di amministrazione o organo equivalente ed il controllo dell'entità è detenuto

---

<sup>12</sup> Gli International Accounting Standards (IAS) sono principi contabili internazionali, emanati da un gruppo di professionisti contabili, costituiscono il primo tentativo di standardizzazione mondiale delle regole contabili. Il principio 27 definisce la contabilizzazione e l'informativa da fornire nel bilancio separato relativamente a partecipazioni in controllate, joint venture e collegate. Esso è la normativa di riferimento internazionale per la redazione del bilancio consolidato.

da quel consiglio di amministrazione o organo equivalente. (art. 2359 c.c.)

Ciò che rileva ai fini dell'identificazione di una fattispecie di controllo è il requisito dell'abilità del potere e non l'effettivo esercizio del controllo stesso.

Occorre infine indagare la possibilità di escludere dall'area di consolidamento determinate imprese. Lo IAS 27 non prevede ad oggi alcun caso di esclusione, per cui la controllante e tutte le sue controllate vanno incluse nell'area di consolidamento. Gli IAS non si riferiscono in alcun modo ai casi di esclusione previsti all'art. 28 del D.lgs. n. 127/1991.

### *1.3.2 Omogeneizzazione dei bilanci delle singole unità selezionate*

Tale passo fondamentale ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta impone l'armonizzazione dei bilanci delle singole unità componenti il gruppo. Si tratta di un'operazione preliminare al consolidamento che riguarda tanto aspetti formali, quanto aspetti informali.

La prima operazione formale da compiere è la selezione della data di riferimento da adottare per il consolidato e la conseguente omogeneizzazione dei bilanci delle consolidate non in linea. La capogruppo ha il compito di guidare le controllate verso un allineamento nel tempo delle date di chiusura e redazione dei bilanci. Per le società che si presentano nel caso limite di impossibilità o non

convenienza a procedere all'allineamento si richiede la predisposizione di un bilancio intermedio che sia allineato al consolidato.

Un secondo aspetto formale da armonizzare riguarda gli schemi di bilancio. Tale problematica risulta particolarmente complessa nel caso di gruppi di grande dimensione, per i quali è auspicabile la predisposizione di un piano dei conti comune per tutte le partecipate in grado di soddisfare le loro specifiche esigenze. La capogruppo è inoltre tenuta alla dichiarazione delle modalità di rilevazione da preferire e ad uniformare, per tutte le consociate, le modalità di rilevazione. Essa dovrebbe occuparsi infine del controllo contabile dei documenti redatti dalle unità, sia *ex post* che *in itinere*, così da correggere in corso d'opera eventuali errori e supportare le controllate nella soluzione di specifiche problematiche. Nei gruppi di dimensioni minori c'è maggior margine di libertà in tema di redazione del bilancio a capo delle unità del gruppo, in quanto è meno complesso ricorrere *ex post* all'omogeneizzazione tramite riclassificazione di bilanci.

L'elemento conclusivo nel percorso di armonizzazione ha natura sostanziale. Si tratta di assicurare l'adozione dei medesimi criteri di valutazione e classificazione per l'intero gruppo, dopo aver selezionato quali siano i più corretti ai fini della rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo. Qualora non sia possibile garantire uniformità a priori dei criteri di valutazione, ciascuna consociata è tenuta a redigere il proprio bilancio scegliendo i criteri favoriti, per poi procedere alle dovute rettifiche.

Una peculiare fase di preconsolidamento deve essere attraversata dalle imprese appartenenti a gruppi internazionali, ovvero sistemi di imprese costituiti da unità aventi localizzazione in paesi differenti, appartenenti quindi a sistemi giuridici, economici e sociali diversi. Le diverse disposizioni legislative in tema di principi contabili, cui le singole società sono sottoposte, determina una serie di complessità ai fini della redazione del consolidato. Non sempre è possibile richiedere alle singole unità una omogeneizzazione a priori dei bilanci così da renderli in linea con i criteri ed i valori scelti per il consolidato. L'onere della rettifica potrebbe risultare insostenibile per le singole unità, la scelta di procedere a una fase di preconsolidamento risulta in tali casi obbligata.

Innanzitutto, occorre assicurare, per i gruppi internazionali, l'omogeneità valutaria. Il principio OIC 17 nella sua forma aggiornata prevede l'uso del metodo del cambio corrente. Secondo tale impostazione le attività, le passività ed i valori di patrimonio netto vanno tradotti al cambio in essere alla data di bilancio, mentre le voci del conto economico vengono tradotte al cambio in essere alla data di ogni operazione, o alternativamente, al cambio medio di periodo.

I principi contabili internazionali trattano il problema della rilevazione delle operazioni in valuta estera e di trattamento delle differenze di cambio nello IAS 21. Esso definisce innanzitutto i concetti di valuta funzionale e di valuta di presentazione. La prima è la valuta dell'ambiente economico prevalente in cui il gruppo opera, la seconda è quella scelta per la redazione del bilancio.

Se le singole società hanno redatto il proprio bilancio scegliendo diverse valute funzionali, è necessario affrontare una fase di preconsolidamento, nella quale i dati vengono convertiti nella valuta di presentazione selezionata per la redazione del consolidato. Alla società che redige il consolidato spetta il compito di convertire i valori dei bilanci in moneta diversa da quella selezionata per la presentazione. Lo IAS 21 prevede che, ai fini della conversione, per le voci dello stato patrimoniale vada utilizzato il tasso di chiusura alla data di redazione del prospetto; mentre i ricavi ed i costi di conto economico devono essere convertiti ai tassi di cambio vigenti alle date delle operazioni. Infine, le differenze di cambio risultanti devono essere iscritte in una specifica voce del patrimonio netto.

Lo IAS prescrive inoltre di indicare, in nota, le informazioni rilevanti per spiegare le differenze di cambio e le motivazioni alla base della selezione di una certa valuta di presentazione, con particolare attenzione al caso in cui essa differisca dalla valuta funzionale.

### *1.3.3 Assestamenti*

La redazione del consolidato consente di considerare il gruppo di imprese quale unico soggetto ed evidenziare i rapporti tra lo stesso e le terze economie, estranee al gruppo. Ai fini di una corretta rappresentazione è perciò necessario procedere all'eliminazione delle operazioni infragruppo, ossia tutte quelle relazioni tra controllate che si riflettono a livello contabile nei valori di bilancio.

Prima di procedere all'eliminazione si rende necessario un lavoro di riconciliazione volto ad individuare le operazioni avvenute tra le diverse società del gruppo e le modalità di contabilizzazione operate dalle società coinvolte.

In seguito, occorre procedere al controllo dei saldi reciproci ed operare una sistemazione contabile delle eventuali differenze, per poi procedere alla fase successiva, quella dell'eliminazione dei valori relativi alle operazioni reciproche.

Tale fase riguarda:

- le operazioni la cui eliminazione non comporta alcuna ripercussione sul risultato economico e sul patrimonio netto aggregati:

Si tratta di crediti e debiti e costi e ricavi infragrupo. Occorre cioè rettificare le voci di stato patrimoniale e conto economico determinate dallo scambio di beni e/o servizi tra controllate.

Tale intervento deve riguardare le sole operazioni realizzate successivamente all'acquisizione del controllo, esso non produce alcun effetto sul risultato economico consolidato;

- operazioni che influiscono su risultato economico e patrimonio netto aggregati: si tratta di utili e perdite interne al gruppo, che sono stati effettivamente realizzati dalle società, ma riguardano cessioni avvenute internamente all'area di consolidamento. Nella sostanza, quindi, i beni in oggetto risultano ancora a disposizione del gruppo considerato nel suo complesso.

Per questo è necessario rettificare le voci di stato patrimoniale e conto economico coinvolte. Tale rettifica incide anche sul risultato d'esercizio che deve quindi essere rideterminato.

Infine, è necessario eliminare i dividendi distribuiti all'interno del gruppo, da una controllata alla controllante. La *ratio* è evitare che il risultato di una delle partecipate possa incidere due volte sul risultato del gruppo: per competenza in un esercizio, per cassa in quello successivo.

La fase di assestamento prevede poi la soppressione delle partecipazioni tra le aziende del gruppo. I rapporti di controllo tra le controllate e la controllante sono irrilevanti ai fini di una visione globale del gruppo come unica entità.

La procedura risulta diversa a seconda della percentuale di possesso detenuta dalla controllante. In caso di controllo totale si potrebbero configurare tre situazioni:

- nessuna differenza tra valore della partecipazione e totale del patrimonio netto della controllata. In tal caso occorre sommare i valori di bilancio delle due società e annullare in contropartita la voce partecipazioni e tutto il patrimonio netto della partecipata;
- valore della partecipazione superiore al patrimonio netto della partecipata. In tal caso il maggior valore della partecipazione rispetto al netto deve essere

imputato in bilancio in funzione alla causa economica che ne ha determinato l'esistenza;

- valore della partecipazione inferiore al patrimonio netto della partecipata.

Si determina una differenza negativa, per cui è necessario ridurre l'importo delle attività ed immobilizzazioni in proporzione al loro valore corrente. L'eventuale residuo o l'intero importo vanno iscritti nella voce "Riserve di consolidamento" (in caso di "buon affare<sup>13</sup>") o "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" (in caso si attendano futuri risultati economici negativi nella partecipata negli esercizi prossimi).

Nel caso di partecipazione non totalitaria, esistono dei soci "di minoranza", estranei al gruppo, nella redazione del consolidato è quindi necessario iscrivere in un'apposita voce del patrimonio l'importo di capitale e di risultato d'esercizio, imputabile a tali soggetti. Nello stato patrimoniale consolidato, sono previste le voci "Capitale e riserve di terzi" e "Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi", quest'ultima si ritrova anche nel conto economico consolidato.

---

<sup>13</sup> Ci si riferisce al caso in cui il prezzo pagato per le controllate sia significativamente minore del valore contabile del patrimonio. Si ritiene perciò che si tratti di un effettivo buon affare il cui valore va imputato al netto del gruppo, così da renderlo palese, almeno a livello di gruppo.

### *I.3.4 Ottenimento del bilancio di gruppo*

Al termine di tale procedura si hanno disponibili il bilancio somma e gli assestamenti e si può procedere con la redazione dei prospetti che costituiscono il bilancio consolidato. Tale ultima fase non merita approfondimenti, per via della sua semplicità applicativa, è sufficiente, infatti, sommare algebricamente il bilancio somma con gli assestamenti.

## **I.4 TEORIE SUI METODI DI CONSOLIDAMENTO**

La redazione del bilancio consolidato di gruppo comporta, innanzitutto, la scelta del metodo di consolidamento. Le soluzioni predisposte dalla tecnica ragionieristica sono diverse, in relazione alle diverse teorie contabili di gruppo accettate.

L'area di consolidamento include la capogruppo e tutte le controllate, indipendentemente dalla percentuale di possesso di quote partecipative.

In caso di acquisizione di partecipazione di controllo non totalitario, nel bilancio consolidato devono essere rappresentati gli "interessi non di controllo" (o minoranze) valutati al momento dell'acquisizione.

È quindi necessario definire le modalità di rappresentazione nel bilancio consolidato delle attività, passività e delle interessenze di terzi nel patrimonio delle partecipate.

A livello internazionale sono molteplici le proposte e le visioni circa il ruolo e le modalità di redazione del consolidato, di seguito si analizzano le principali teorie di consolidamento.

#### *I.4.1 La teoria della proprietà (Proprietary theory)*

La teoria della proprietà enfatizza il concetto di gruppo come mezzo attraverso il quale i proprietari realizzano i propri scopi. La proprietà appartiene all'impresa *holding*, che è il destinatario principale dell'informazione economico-finanziaria. La capogruppo è il possessore e il beneficiario delle attività rilevate nell'impresa e ad essa fanno capo le passività della stessa. Il bilancio consolidato deve dare indicazioni atte a soddisfare le esigenze informative della capogruppo, tralasciando le necessità di altri *stakeholders*.

Secondo questo approccio, sono considerate di proprietà della capogruppo, solo le unità sulle quali essa può esercitare un potere di tipo formale, attraverso strumenti riconosciuti giuridicamente. Le controllate, infatti, appartengono alla capogruppo in proporzione alle quote di partecipazione che essa possiede, quindi nel processo di consolidamento saranno considerate nella medesima proporzione.

Secondo questa teoria l'oggetto contabile di riferimento è il bilancio della capogruppo e non il gruppo nel suo insieme. Il consolidato, dunque, altro non è che un'estensione di quello della capogruppo, così da tenere conto delle quote detenute da quest'ultima nelle società controllate.

Il metodo di consolidamento consisterà nell'attribuzione proporzionale di attività, passività, costi, ricavi, utile e patrimonio, si tratta del cosiddetto metodo proporzionale, nel quale le interessenze di terzi sono eliminate nel processo di consolidamento. Con l'utilizzo di questo metodo occorre determinare la quota parte di ogni voce di bilancio della società controllata. Per poi sommare tra loro i valori inerenti ad ogni voce di bilancio. Successivamente, si elimina la partecipazione iscritta nel bilancio della controllante e la quota parte del capitale netto della controllata. Se vi è una differenza tra questi due valori occorre evidenziare una differenza di consolidamento.

Secondo tale metodologia:

- il gruppo consiste nelle attività e passività della capogruppo e nella quota parte di attività e passività delle controllate, il bilancio consolidato non include quindi tutte le attività e passività delle controllate, ma solo la proporzione posseduta;
- i costi e ricavi della controllata sono consolidati in proporzione alla quota parte posseduta;
- gli interessi di terzi sono al di fuori del gruppo e, dunque, le quote di interesse di minoranza nelle partecipate non sono rappresentate nel bilancio consolidato.

#### *1.4.2 La teoria della capogruppo (Parent company theory)*

La teoria della capogruppo rappresenta un'evoluzione della teoria della proprietà: si conserva il ruolo centrale dell'impresa holding ma, allo stesso tempo,

si considera l'identità delle controllate, pur in assenza di un legame giuridicamente riconosciuto. Le controllate, dunque, sono incluse nell'area di consolidamento, in quanto necessarie per lo svolgimento dell'attività produttiva del gruppo.

La teoria della capogruppo risponde sia all'esigenza di fornire una completa informazione della realtà economico patrimoniale del gruppo nella sua interezza, sia a quella di evidenziare il risultato economico e il patrimonio netto di stretta pertinenza della capogruppo, il consolidato è concepito come una espansione del bilancio della capogruppo.

Il metodo di consolidamento prescelto è pertanto quello integrale, secondo il quale i soggetti estranei alla capogruppo presenti nelle controllate figurano come finanziatori esterni. Con l'utilizzo di questo metodo è necessario sommare i valori inerenti ogni singola voce di bilancio. In seguito, si elimina la partecipazione iscritta nel bilancio della società capogruppo ed il capitale netto delle società controllate. Se risulta una differenza tra i due valori occorre evidenziare una differenza di consolidamento.

In particolare, si evidenziano i seguenti passaggi:

- le rettifiche per le operazioni infragruppo prevedono operazioni di eliminazione parziali (con riferimento alla quota di partecipazione nella controllata);
- gli interessi non di controllo sono classificati nelle passività;
- gli interessi non di controllo sono determinati come quota proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata;

- la rivalutazione delle attività viene effettuata solamente in proporzione alla quota di controllo.

#### *I.4.3 Teoria dell'entità (Entity theory)*

Secondo questa teoria il gruppo costituisce un'unica entità economica, il bilancio consolidato è perciò finalizzato a dare rappresentazione della sua economia, senza privilegiare alcuna posizione soggettiva. Secondo tale impostazione non vi è distinzione tra quote appartenenti ai soci di maggioranza e di minoranza.

Di conseguenza, il metodo prescelto per il consolidamento sarà quello dell'integrazione globale, secondo il quale attività e passività, costi e ricavi, risultato d'esercizio e patrimonio, di controllante e controllate, devono essere consolidati integralmente. I terzi estranei al gruppo sono considerati come conferenti capitale di proprietà e non come finanziatori.

Si possono così sintetizzare le principali rettifiche da adottare secondo la teoria dell'entità:

- le operazioni tra le imprese del gruppo devono essere rettificate totalmente (crediti e debiti, costi e ricavi e utili e perdite interni);
- gli interessi non di controllo sono classificati come parte del patrimonio netto consolidato.

## **I. 5 LA FUNZIONE INFORMATIVA DEL BILANCIO CONSOLIDATO**

La maggior parte delle informazioni riguardanti la realtà del gruppo aziendale sono contenute nel bilancio consolidato che detiene, in tal senso, una insostituibile funzione informativa. Tale documento infatti è in grado di fornire, agli *stakeholder* d'impresa, dati fondamentali circa la consistenza e le variazioni degli investimenti, delle fonti finanziarie nonché del capitale e del reddito.

Gli utenti del bilancio consolidato sono molteplici, si tratta sia di soggetti terzi, sia soggetti interni al gruppo.

Il bilancio consolidato non va tuttavia analizzato in maniera circoscritta, esso esprime le massime potenzialità, quando la sua lettura ed interpretazione, sono combinate con la consultazione di altri documenti. Occorre considerare il più vasto sistema informativo di gruppo per l'esterno, estremamente utili risultano la relazione sulla gestione o quella “di certificazione”, redatta dal revisore.

Per comprendere a fondo la natura conoscitiva di tale strumento è utile focalizzarsi sulle categorie di soggetti che hanno uno specifico interesse a conoscere i risultati della gestione del gruppo d'impresa.

Di seguito si approfondiscono i principali fruitori delle informazioni contabili del consolidato e le relative esigenze conoscitive:

- il primo soggetto interessato alle informazioni offerte dal bilancio consolidato è la capogruppo<sup>14</sup>, per la quale rappresenta uno strumento di *feedback* per ottenere informazioni sull'efficacia ed efficienza delle politiche gestionali, per valutare le performance del gruppo e per formulare strategie e azioni future.

Tuttavia, si evidenzia che il top management della capogruppo è lo stesso che ha il compito di redazione del bilancio destinato a pubblicazione, per cui il consolidato, redatto per l'esterno ha per essi un valore limitato. Questi organi usano spesso, quale supporto informativo, un documento differente, il cosiddetto "consolidato interno". Si tratta di un prospetto non soggetto ai vincoli ed alle formalità dei bilanci destinati a pubblicazione. Esso consente un'informazione tempestiva, che il bilancio formale non è in grado di garantire, caratteristica fondamentale per il governo della gestione del gruppo.

Con riguardo ai manager delle società controllate, questi possono godere delle informazioni in esso contenute solo limitatamente. Il bilancio consolidato è utile in chiave strategica, per comprendere la posizione ed il ruolo ricoperto dalla singola unità all'interno del gruppo. Ma la fonte

---

<sup>14</sup> Ci si riferisce in particolare agli organi amministrativi ed al management dell'impresa capogruppo, per i quali il consolidato rappresenta uno strumento fondamentale ai fini della pianificazione strategica e del controllo sulla gestione del gruppo nel suo complesso. L'analisi svolta da tali soggetti è multidimensionale, tuttavia i dati quantitativo-monetari, offerti dal bilancio, sono imprescindibili per via della loro capacità di sintesi sull'andamento economico e competitivo del gruppo.

primaria di conoscenza per il management delle imprese controllate rimangono i documenti contabili e gli indicatori relativi alla singola unità;

- gli azionisti di maggioranza della capogruppo sono i soggetti maggiormente interessati alle vicende economiche, patrimoniali e finanziarie del gruppo. Nel caso in cui questi coincidano con il top management dell'impresa si rimanda alle riflessioni del precedente punto. Quando vi sia una separazione fra proprietà e responsabilità amministrativa, il consolidato assume forte rilevanza informativa per gli azionisti, ai fini del controllo dell'operato e delle capacità del management della *holding*.

Gli azionisti di minoranza della capogruppo analizzano il consolidato ad integrazione dell'informazione offerta dal bilancio d'esercizio della capogruppo. Il loro interesse è di natura finanziaria, poiché al di là di dividendi percepiti nel singolo esercizio, essi intendono valutare la valenza del proprio investimento in termini di redditività attuale e prospettica, in un'ottica di medio/lungo periodo;

- gli azionisti di minoranza delle società controllate hanno un limitato interesse rispetto al consolidato. Essi si concentrano sulla redditività del proprio investimento finanziario e sull'andamento della gestione aziendale, si focalizzano quindi sulle informazioni offerte dal bilancio d'esercizio della singola unità cui partecipano. Sul piano teorico, tali affermazioni sono

valide con riferimento ai gruppi finanziari, mentre per i gruppi caratterizzati da una significativa integrazione la valutazione deve includere i rischi di condizionamento e di erosione, l'entità dei legami sia economici che finanziari della capogruppo. Per cui risulta utile se non fondamentale l'esame del consolidato accanto all'analisi del singolo bilancio d'esercizio;

- tutti i soggetti finanziatori dell'impresa, sia diretti che indiretti ed in particolare gli intermediari finanziari, si focalizzano sul bilancio della singola impresa debitrice. Del resto, i patrimoni all'interno del gruppo risultano nettamente separati sul piano giuridico e così i rapporti di debito e credito. Una valutazione completa non può però prescindere dalla congiunta analisi del consolidato.

I creditori delle società controllate sono interessati alla struttura del gruppo nel caso in cui sia presente una struttura di controllo a "cascata". Si tratta dei casi in cui la società debitrice controllata rappresenta una *sub-holding*. In via generale, si può affermare che l'appartenenza ad un gruppo aziendale consente di accedere più facilmente al credito, poiché in caso di crisi della singola entità, la controllante generalmente interviene, fungendo da garante per le controllate. Viceversa, la stessa capogruppo potrebbe ricorrere all'ausilio di una delle controllate in caso di carenza di liquidità.

Inoltre, si ricorda che la prassi delle istruttorie prevede la valutazione di affidabilità del gruppo di appartenenza, oltre che della singola impresa.

Secondo gli studiosi, si registra un interesse maggiore all'informazione offerta dal consolidato, per i finanziatori della capogruppo ed in particolare per quelli di medio lungo termine. In particolare, i creditori della società madre, hanno maggior necessità di essere informati sul gruppo quanto più elevata è la possibilità di insolvenza;

- il personale delle società appartenenti al gruppo si focalizzano sulle informazioni fornite dai bilanci d'esercizio delle singole consociate in cui prestano la propria attività lavorativa. Anche le informazioni fornite dal gruppo nel consolidato sono per essi interessanti, in quanto le performance della singola unità cui dipendono sono influenzate dalle vicende del gruppo. La stessa tutela sindacale dei lavoratori deve tenere a debito conto le strategie generali del gruppo relative alla retribuzione, alle assunzioni, ai licenziamenti, alla mobilità, poiché influenzano le politiche delle risorse umane delle singole unità;
- gli organi statali e di controllo guardano alle informazioni incluse nel bilancio consolidato, nel momento in cui si verificano le condizioni per una loro azione. Quando al gruppo appartengono società con titoli negoziati presso la Borsa Valori, la Consob<sup>15</sup> è l'organo designato al controllo della

---

<sup>15</sup> Si tratta dell'ente di riferimento in Italia per la tutela degli investitori, dell'efficienza, della trasparenza e dello sviluppo del mercato mobiliare italiano.

regolarità dei bilanci consolidati. L'Erario<sup>16</sup> effettua i controlli sui prospetti consolidati, al fine di valutare la corretta definizione della base imponibile, tale organo ha introdotto le norme tributarie legate al gruppo: il consolidato fiscale.

In conclusione, il bilancio consolidato si configura quale strumento di fondamentale importanza, sia per l'attività di programmazione e controllo, sia per la comunicazione verso i terzi.

## **I.6 LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO**

Il bilancio consolidato, dovendo assolvere alla sua funzione informativa ed essendo utilizzato dai diversi *stakeholder* del gruppo, è composto da una pluralità di modelli sia quantitativi che narrativi.

La normativa italiana, stabilisce che il contenuto e la struttura dei prospetti contabili consolidati, devono essere quelli previsti dalla legge per i bilanci d'esercizio delle singole entità incluse nell'area di consolidamento.

L'art.29 del D.lgs. n. 127/1991 indica i documenti che costituiscono il consolidato:

- stato patrimoniale;

---

<sup>16</sup> Si tratta dell'ente deputato all'amministrazione patrimoniale dello Stato italiano.

- conto economico;
- nota integrativa.

Esso deve inoltre essere accompagnato dalla relazione sulla gestione<sup>17</sup>.

Secondo i principi contabili italiani, alla nota integrativa vanno allegati alcuni modelli, utili ad ampliare ed integrare le informazioni di carattere gestionale, difficili da cogliere dagli schemi principali. Si tratta del rendiconto finanziario consolidato, del prospetto di raccordo tra patrimonio netto e reddito della controllante e patrimonio netto e reddito consolidati ed il prospetto dei movimenti nel patrimonio netto consolidato.

#### *I.6.1 Stato patrimoniale consolidato*

Lo stato patrimoniale riflette il modo in cui i fondi dell'entità vengono utilizzati in modo efficiente; è un'istantanea della situazione patrimoniale e finanziaria della società, che determina le attività possedute, le passività dovute e il capitale del proprietario.

Lo stato patrimoniale consolidato è un quadro compatto e fedele della posizione finanziaria dell'intero gruppo di riferimento. Secondo l'art. 32 del D.lgs.

---

<sup>17</sup> L'art 40 del D.lgs. 127/1991 prescrive che gli amministratori devono provvedere a una relazione che informi circa la situazione complessiva delle imprese incluse nel gruppo e sull'andamento della gestione, corredata al consolidato.

n. 127/1991, la struttura ed il contenuto di tale schema consolidato sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nell'area di consolidamento.

Il prospetto deve subire però una serie di adeguamenti, come conseguenza del processo di consolidamento:

- differenze da consolidamento:

L'eliminazione delle partecipazioni nelle controllate, a fronte dell'incorporazione dei valori attivi e passivi dei loro patrimoni determina differenze negative e positive. Tali differenze vanno imputate, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle imprese consolidate<sup>18</sup>.

La valutazione deve basarsi sui valori correnti<sup>19</sup>.

Le differenze negative vanno iscritte nel "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" (previsione di perdite future della partecipata) o nella "Riserva di consolidamento" (per l'eventuale residuo o in caso di "buon affare").

Le differenze positive vanno iscritte nell'attivo alla voce "avviamento"<sup>20</sup>;

- capitale e riserve di terzi:

---

<sup>18</sup> Rif. Art. 33 D.lgs. n. 127/1991 che disciplina il consolidamento delle partecipazioni.

<sup>19</sup> Rif. OIC n. 17 paragrafo 161.

<sup>20</sup> I bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva, non prevedono più la voce "differenza da consolidamento", sostituita dalla voce "avviamento", a cui attribuire l'eventuale avviamento che scaturisce dall'allocatione della differenza da annullamento positiva (art. 33, comma 3, D.lgs. 127/1991). Tale aggiornamento del principio contabile OIC 17 è volto a tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.

l'inserimento di tale voce è disposto all'art. 32 del D.lgs. n. 127/1991, nel caso in cui siano presenti interessi di terzi non coinvolti nella gestione del gruppo, per cui la relativa quota di patrimonio netto va iscritta in tale apposita voce;

- utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi:  
il reddito riferibile al capitale non di comando deve essere isolato ed evidenziato in tale voce;
- riserva di conversione da consolidamento estero;
- nei gruppi internazionali alcune società potrebbero utilizzare una moneta di conto differente per i bilanci d'esercizio rispetto a quella in uso per la redazione del consolidato. È necessario tradurre i valori ed omogeneizzarli, l'effetto netto generato va inserito in tale riserva.

Si riporta in seguito una rappresentazione semplificata dello schema di stato patrimoniale consolidato, volta ad evidenziare le poste tipiche che contraddistinguono il bilancio dei gruppi di imprese rispetto al bilancio d'esercizio della singola impresa.

Tavola I.1		
Sintesi poste tipiche dello Stato Patrimoniale consolidato secondo il modello nazionale		
	Anno n	Anno n-1
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I. – Immobilizzazioni immateriali		
5) Avviamento		
Totale immobilizzazioni immateriali		
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>		
<b>Totale Attivo</b>		

<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
VII -     Altre riserve, distintamente		
indicate:		
Riserva di conversione da		
consolidamento estero		
Riserva di consolidamento		
Totale altre riserve		
<b>Totale patrimonio netto</b>		
Patrimonio di terzi		
Capitale e riserve di terzi		
Utile (perdita) dell'esercizio di		
pertinenza di terzi		
<b>Totale patrimonio di terzi</b>		
<b>B) Fondi per rischi ed oneri</b>		
Di consolidamento per rischi ed oneri futuri		
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>		
<b>Totale passivo</b>		

In calce al prospetto devono inoltre comparire i conti d'ordine<sup>21</sup>, distinguendo fra fideiussioni, avvalli, altre garanzie personali, garanzie reali e gli altri rischi. Per ciascuna di queste voci va specificato se e per quale entità siano prestate a favore di imprese controllate, collegate, controllanti, a imprese controllate da controllanti e ad altre imprese.

#### *1.6.2 Conto economico consolidato*

Il conto economico consolidato ha lo scopo di rappresentare il risultato economico dell'esercizio ottenuto dal gruppo aziendale. La normativa italiana<sup>22</sup> disciplina che tale prospetto, in forma scalare, deve essere ricavato dai bilanci di esercizio delle singole imprese appartenenti all'area di consolidamento.

Il conto economico consolidato deve esporre i costi e ricavi integrali della produzione del periodo, rappresentando i risultati intermedi parziali classificati secondo natura.

Gli adattamenti richiesti ai fini del consolidamento sono esigui, per quanto riguarda questo schema, si tratta di:

---

<sup>21</sup> I conti d'ordine sono quelli di cui si tiene traccia e che fanno parte del sistema informativo dell'azienda, ma che non rappresentano una variazione patrimoniale già avvenuta, un ricavo o un costo registrato nel conto economico. Si tratta di rischi, di impegni, di possesso di beni di terzi, di beni propri depositati presso terzi, di riprese fiscali da ricordare, di ogni altro evento che è importante tenere nella memoria contabile.

<sup>22</sup> Il D.Lgs. n. 127/1991 prescrive l'utilizzo degli schemi di bilancio previsti per i bilanci d'esercizio. La disciplina di riferimento per la redazione del conto economico è il Codice civile, in riferimento all'art. 2423-ter che regola la struttura dello stato patrimoniale e del conto economico e agli artt. 2425 e 2425-bis.

- inserire le voci: “utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi” e “utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza del gruppo”;
- inserire la voce “rivalutazioni di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto<sup>23</sup>” specifica in caso di utilizzo di tale metodo.

Di seguito si riporta una versione sintetica del prospetto di conto economico consolidato che evidenzia gli elementi di adattamento utili alla redazione del bilancio di gruppo.

---

<sup>23</sup> L’OIC 17 espone che “il metodo del patrimonio netto è il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all’acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e di altre variazioni del patrimonio netto della partecipata”.

Tavola I.2		
Sintesi poste tipiche de Conto Economico consolidato secondo il modello nazionale		
	Anno n	Anno n - 1
<p><b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b></p> <p>18) rivalutazioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto</p> <p style="padding-left: 40px;">Totale rivalutazioni</p> <p>19) svalutazioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) di partecipazioni con il metodo del patrimonio netto</p> <p style="padding-left: 40px;">Totale svalutazioni</p> <p><b>Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie</b></p> <p><b>23) Utile (perdita) dell'esercizio:</b></p> <p style="padding-left: 40px;">Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi</p> <p style="padding-left: 40px;">Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del gruppo</p>		

### *I.6.3 Nota integrativa consolidata*

La nota integrativa ricopre un ruolo di prim'ordine nel consolidato, essa costituisce parte integrante del bilancio stesso. La sua funzione primaria è di favorire la comprensione dei dati esposti nei prospetti numerici del bilancio tramite analisi descrittive, esplicative e di dettaglio delle voci dello stato patrimoniale e del conto economico.

L'art. 38 del D.lgs. n. 127/1991 definisce il contenuto minimo della nota integrativa consolidata, la maggior parte delle informazioni richieste sono analoghe a quelle previste per il bilancio d'esercizio.

Volendo sintetizzare il contenuto informativo fondamentale della nota integrativa, si ritiene che essa debba esporre:

- informazioni circa i principi e i criteri di consolidamento delle partecipazioni e delle scelte operate dal redattore. Queste sono necessarie a definire il contesto generale di riferimento del bilancio consolidato.

Occorre innanzi tutto indicare quali bilanci sono stati utilizzati per redigere il bilancio consolidato e le relative date di chiusura. L'eventuale utilizzo di una data diversa da quella scelta dalla controllante va espressamente indicata.

Vanno inoltre segnalate eventuali rettifiche per stornare poste fiscali o per esporre i bilanci secondo corretti principi contabili.

I criteri di valutazione applicati per le voci di bilancio devono essere illustrati in modo chiaro ed analitico. Vanno inoltre indicati: i casi in cui è stato cambiato un criterio di valutazione, spiegandone le motivazioni e gli effetti; la motivazione dell'utilizzo di altri criteri di valutazione, rispetto a quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa che redige il consolidato; i criteri di valutazione utilizzati quando non omogenei nell'ambito del gruppo, e le ragioni che hanno indotto a tale scelta.

Infine, la nota integrativa deve contenere le indicazioni necessarie a comprendere il processo di consolidamento realizzato;

- le principali variazioni subite dalle voci di attivo e passivo dello stato patrimoniale. In particolare, va indicata e motivata la composizione dei: costi di impianto ed ampliamento, costi di ricerca sviluppo e pubblicità. Ratei e risconti ed altri accantonamenti solo se significativi, crediti e debiti di durata superiore ai 5 anni, passività assistite da diritti reali di garanzia, oneri finanziari capitalizzati su cespiti iscritti nell'attivo immobilizzato e informazioni per strumenti finanziari derivati e immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al *fair value*;
- informazioni sul conto economico: i ricavi di vendita e delle prestazioni vanno suddivisi in funzione del campo di attività e delle aree geografiche di riferimento; gli oneri finanziari in funzione della natura del creditore. Infine,

va illustrata la composizione delle voci relative a proventi finanziari ed oneri straordinari;

- informazioni sulla struttura di gruppo, in particolare, vanno elencate le società controllate e collegate a seconda del loro trattamento contabile. Per ciascuna di esse occorre specificare denominazione, sede, entità del capitale, quote possedute e voti spettanti in assemblea;
- informazioni sulle operazioni con parti correlate<sup>24</sup>, esponendone l'importo, la natura e i dati necessari a comprenderne l'impatto sul bilancio. Lo IAS 24, al quale la disciplina italiana rimanda, definisce che per parte correlata si intende una persona o un'entità che ha il controllo o il controllo congiunto della società che redige il bilancio o che ha un'influenza notevole sulla società, oppure il dirigente con responsabilità strategiche nella società stessa. È inoltre entità correlata a una società quella che fa parte dello stesso gruppo, di conseguenza ogni controllante, controllata o società del gruppo è correlata alle altre. Un'entità è correlata anche se è una collegata o una *joint venture* della società in questione oppure se entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;

---

<sup>24</sup> Lo IAS 24 offre una definizione di “parti correlate” al fine di promuovere una maggiore trasparenza sull'operato delle società per difendere i diritti degli azionisti di minoranza. Il rischio è il formarsi di un conflitto di interessi che porti ad operazioni rivolte più all'interesse specifico dei soci di maggioranza, che all'interesse della società stessa e dei suoi azionisti.

- informazioni circa l'ammontare medio dei dipendenti delle consolidate e dei compensi spettanti ad amministratori e sindaci della controllante ed i corrispettivi spettanti al revisore legale del consolidato.

Come accennato in precedenza, la nota integrativa ospita una serie di prospetti utili a completare il patrimonio informativo offerto dal consolidato.

Il più rilevante è il rendiconto finanziario capace di esporre le variazioni che hanno interessato le risorse finanziarie e le cause connesse. Il rendiconto finanziario consolidato non prevede struttura e contenuto propri, ma occorre rifarsi alla normativa prescritta per il rendiconto finanziario del bilancio d'esercizio. I redattori sono tenuti a scegliere se presentare uno schema in cui il flusso di cassa dell'attività operativa è determinato con il metodo indiretto oppure diretto. Oltre all'attività operativa, nel rendiconto finanziario consolidato, deve essere indicato anche il flusso di cassa derivante dall'attività di investimento e il flusso di cassa derivante dall'attività di finanziamento.

Un secondo schema utile è il prospetto di raccordo, che descrive le differenze fra reddito e patrimonio netto della controllante e le corrispondenti voci esposte nel consolidato.

Infine, il prospetto dei movimenti nelle voci di patrimonio netto consolidato, approfondisce le ragioni alla base delle variazioni subite dalle voci di attivo e passivo.

I principi contabili nazionali offrono un modello di riferimento per la redazione degli ultimi due prospetti citati, non essendovi l'imposizione di uno schema vincolante.

#### *I.6.4 La relazione sulla gestione*

La relazione sulla gestione non appartiene al consolidato in via formale, tuttavia il suo contenuto informativo è essenziale per comprendere la situazione economica e finanziaria del gruppo, i risultati della gestione nonché i rischi cui è soggetta l'entità e le possibili misure d'intervento.

La performance del gruppo viene qui analizzata attraverso una serie di indicatori multidimensionali, in primis finanziari ma anche qualitativi e quantitativi non monetari.

L'art. 40 al comma due prescrive di esporre le caratteristiche ed i risultati delle attività di R&D; le informazioni circa i fatti gestionali manifestatisi nei primi mesi del nuovo esercizio, dopo la chiusura del bilancio; le previsioni circa l'andamento futuro della gestione ed infine informazioni circa le azioni proprie o eventuali interessenze reciproche.

Per chiudere, la relazione sulla gestione deve indicare la politica di gestione del rischio finanziario del gruppo.

### *I.6.5 La normativa internazionale*

Da un punto di vista formale la normativa internazionale appare simile a quanto prescritto nel D.lgs. n. 127/1991. Il bilancio consolidato, secondo lo IAS 1 al paragrafo 10, deve essere composto da cinque principali prospetti:

- situazione patrimoniale e finanziaria;
- conto economico complessivo;
- variazioni del patrimonio netto;
- rendiconto finanziario;
- note.

Le principali differenze riscontrabili con la normativa nazionale risultano quindi: l'obbligatorietà del rendiconto finanziario, l'assenza del prospetto di raccordo tra patrimonio netto e risultato d'esercizio della controllante e del consolidato. La relazione sulla gestione non è prescritta dal legislatore internazionale ma solo riconosciuta. Il riferimento utile ai fini della redazione della relazione rimane quindi per i redattori italiani l'art. 40 del D.lgs. n. 127/1991.

Nella sostanza, le normative ed i prospetti sono però differenti: i rigidi schemi imposti dai principi e dal codice italiano sono sostituiti dai modelli essenziali e dai dati minimi dell'IFRS:

- il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria: il paragrafo 54 dello IAS 1 indica il contenuto minimo dello schema. Grande flessibilità è concessa ai redattori, essi sono tenuti a modificare ed integrare il prospetto

per rendere maggiormente comprensibile la situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo.

Occorre indicare la preferenza per il criterio di classificazione “corrente/non corrente”, così da evidenziare il capitale circolante operativo e il capitale immobilizzato investito nell’attività economica. Per ogni attività e passività correnti e non correnti va indicato il valore da incassare o da pagare entro ed oltre le 12 mensilità. Molte voci proprie del consolidamento secondo i principi italiani sono assorbite in altre poste nel prospetto internazionale, che risulta, come già detto, scarsamente dettagliato. Si evidenzia infine l’assenza rispetto allo schema nazionale di conti d’ordine e del reddito d’esercizio, inglobato nelle riserve;

- il prospetto di conto economico complessivo presenta la performance economica di periodo del gruppo. Seguendo le disposizioni dei principi contabili internazionali si può parlare di conto economico complessivo in quanto esso riepiloga tutti i ricavi ed i costi, comprese le variazioni dal *fair value*. Spiccano inoltre l’assenza di costi operativi e la presenza di due saldi di performance.

L’analisi dei costi presentata nel conto economico complessivo deve essere effettuata o in funzione della natura del fattore produttivo in oggetto, o sulla base della loro funzione aziendale.

La scelta relativa a quale classificazione di costi da utilizzare incide sulla qualità informativa che si decide di offrire per le analisi di programmazione e controllo dei decisori aziendali e per le esigenze informative degli utenti esterni al gruppo.

Da un confronto dello schema internazionale con quello nazionale emerge, nel primo, la mancata evidenziazione dell'area straordinaria, i risultati presentati per azione (ai fini di una elevata qualità informativa offerta agli investitori attuali e potenziali), la separazione dei componenti di reddito legati ad attività operative cessate;

- il paragrafo 106 dei principi contabili internazionali indica il contenuto del prospetto delle variazioni di patrimonio netto. Tale documento evidenzia le variazioni subite dalle poste del patrimonio netto nel corso del periodo amministrativo di riferimento. Per questo schema la disciplina internazionale appare in linea con quella internazionale;
- lo IAS 7 è il principio dedicato al rendiconto finanziario, al quale viene data grande rilevanza nella normativa internazionale in quanto indispensabile ai fini della rappresentazione dei flussi finanziari del gruppo. Tale prospetto consente la rappresentazione delle dinamiche che interessano le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti e gli investimenti finanziari a breve termine.

Secondo i principi internazionali occorre scomporre i flussi di cassa in funzione dell'operazione che li ha originati, si distingue così tra flussi da attività operativa, d'investimento e di finanziamento. Nel complesso tale prospetto risulta comunque analogo a quello predisposto dalla versione nazionale;

- infine, lo IAS 1, indica il contenuto minimo delle note, strumento fondamentale per l'interpretazione dei dati quantitativi e delle logiche valutative degli altri prospetti. La funzione delle note nei principi contabili internazionali è perciò analoga a quella del D.lgs. n. 127/1991.

Secondo lo IAS 1, al redattore del consolidato spetta la dichiarazione di conformità ai principi contabili internazionali, nonché l'onere di spiegare eventuali difformità dagli stessi. Vanno inoltre espletati i criteri valutativi adottati, nonché una serie di informazioni di supporto, richieste dai singoli IAS/IFRS o dalle relative interpretazioni SIC/IFRIC, utili alla comprensione delle voci del rendiconto e degli altri prospetti.

Il contenuto delle note appare dunque dilatato rispetto a quanto previsto dalla normativa nazionale, è lasciato al redattore l'onere di elaborare la struttura più adatta a presentare i dati in modo chiaro e scorrevole.

## CAPITOLO II

# LE PECULIARITÀ DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEI GRUPPI BANCARI

### II.1 I GRUPPI BANCARI

Il gruppo bancario è un insieme societario commerciale che ha la struttura di una *holding* di capitali, composta da banche.

L'art. 60 del TUB definisce “gruppo bancario” quello composto alternativamente:

- da una banca che sta a capo e da varie altre società bancarie, o finanziarie e strumentali che vengono controllate dalla stessa;
- da una società finanziaria (o dalla società di partecipazione finanziaria mista) che è capogruppo e da società bancarie, finanziarie e strumentali controllate da questa, quando nell'ambito del gruppo possa avere una maggiore rilevanza e importanza la componente bancaria<sup>1</sup>.

Il gruppo bancario deve, per legge, essere iscritto ad apposito albo<sup>2</sup> che viene tenuto dalla Banca d'Italia, l'esercizio di attività bancaria o finanziaria in mancanza

---

<sup>1</sup> Secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia in conformità alle deliberazioni del CICR.

<sup>2</sup> La Banca d'Italia ottempera agli obblighi informativi nei confronti del pubblico previsti dai Testi Unici in materia di intermediazione bancaria e finanziaria con la pubblicazione degli “Albi ed elenchi di vigilanza”. Questi presentano una specifica sezione destinata ai “Gruppi” nella quale si riportano, oltre alle informazioni generiche (numero di matricola, denominazione della capogruppo

delle autorizzazioni/iscrizioni ai pertinenti albi previste dalla legge è sanzionato penalmente.

La definizione di gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 del TUB si basa quindi su tre elementi essenziali:

- presenza di una società capogruppo<sup>3</sup> la quale esercita l'attività bancaria o finanziaria o finanziaria mista;
- esistenza di legami di controllo tra le società del gruppo<sup>4</sup>;
- le attività svolte dalle singole componenti del gruppo devono essere di natura bancaria, finanziaria o strumentale.

Secondo l'art. 61 del TUB, la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, è tenuta ad emanare disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del gruppo. Per esigenze di trasparenza, negli statuti della capogruppo e dei soggetti controllati devono essere predisposte previsioni che descrivano le posizioni relative nell'ambito del gruppo. Sotto un profilo di vigilanza, viene adottata la struttura organizzativa del gruppo "integrato" o "strategico",

---

e degli intermediari componenti il gruppo, sedi legale e amministrativa, data di iscrizione e di cancellazione), le attività esercitate dagli intermediari e gli sportelli e la storia del gruppo.

<sup>3</sup> La qualità di capogruppo, secondo l'art 61 del TUB, può essere assunta da una banca o una società finanziaria o da una società di partecipazione finanziaria mista, cui fa capo il controllo delle società componenti il gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra banca o da un'altra società finanziaria, che possa essere considerata capogruppo.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 59 del TUB il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23 del TUB

caratterizzato dal comune disegno imprenditoriale, dalla forte coesione al proprio interno e dalla sottoposizione a direzione unitaria.

Il disegno imprenditoriale unitario, posto in essere dalle distinte unità operative, richiede strumenti informativi, regolamentari e ispettivi per l'esercizio della vigilanza, su base consolidata<sup>5</sup>.

La capogruppo è la referente della Banca d'Italia in materia di vigilanza consolidata e richiede alle controllate notizie, dati e situazioni rilevanti ai fini dell'attuazione delle disposizioni. La capogruppo verifica inoltre l'adempimento da parte delle singole componenti delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per assicurarne il rispetto. Ciò con particolare riguardo alla vigilanza informativa e a quella regolamentare riferita all'adeguatezza patrimoniale, alle partecipazioni detenibili, al contenimento del rischio, all'organizzazione amministrativo - contabile e ai controlli interni.

Il gruppo rappresenta il modello prevalente per l'esercizio dell'attività bancaria. Secondo Banca d'Italia il sistema bancario italiano risulta composto da 59 gruppi, di cui 11 classificati come significativi nell'ambito dell'SSM, alle banche significative è riconducibile circa l'80 per cento delle attività complessive del sistema<sup>6</sup>. La forma gruppo costituisce l'opzione organizzativa più idonea al

---

<sup>5</sup> A. PROTO, *Il bilancio consolidato dei gruppi bancari* in RUTIGLIANO M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, EGEA, Milano, 2020, pag. 444

<sup>6</sup> Si veda Banca d'Italia, *Relazione annuale anno 2020 – centoventisettesimo esercizio*. Dati aggiornati a fine 2020.

perseguimento di strategie di crescita dimensionale e di diversificazione verso altri settori finanziari, ed in particolare a quello assicurativo<sup>7</sup>.

Il principale strumento di rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale di tali gruppi è il bilancio consolidato.

## **II.2 IL BILANCIO CONSOLIDATO DEI GRUPPI BANCARI**

Il bilancio consolidato costituisce il nucleo del sistema informativo dei gruppi bancari, esso comprende i bilanci individuali delle imprese del gruppo, l'informativa di settore e altre informazioni rilevanti anche a fini di vigilanza, come quelle sulle operazioni infragruppo e sulla concentrazione dei rischi.

La capogruppo di un gruppo bancario è tenuta alla redazione del bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali<sup>8</sup>.

### *II.2.1 La redazione del bilancio consolidato*

La prima fase di redazione è costituita dalla definizione dei confini dell'area di consolidamento, secondo i principi contabili internazionali<sup>9</sup> essa include la capogruppo e le controllate, a prescindere dall'attività svolta. Ciò significa che eventuali imprese di assicurazione controllate da una capogruppo di un gruppo

---

<sup>7</sup> A. PROTO, *Il bilancio consolidato dei gruppi bancari* in RUTIGLIANO M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, EGEA, Milano, 2020, pag. 443

<sup>8</sup> Art. 3 del D.lgs. n. 38/2005

<sup>9</sup> IFRS 10, appendice A

bancario sono comprese nell'area di consolidamento<sup>10</sup>, nonostante l'attività svolta differisca da quella bancaria in senso stretto<sup>11</sup>.

Per determinare l'area di consolidamento è necessario accertare in quali circostanze sussiste una relazione di controllo ed in seguito individuare le eventuali deroghe all'obbligo di inclusione di tutte le controllate.

Come già trattato in precedenza, si ribadisce che la nozione di controllo adottata dai principi contabili internazionali è di tipo sostanziale (esposizione a rendimenti variabili della controllata e potere di incidere su tali rendimenti), poiché prescinde dall'esistenza di rapporti partecipativi, e non coincide con quella utilizzata per definire il perimetro del gruppo bancario. Per accertare l'esistenza del controllo occorre considerare tutti i fatti e le circostanze e verificare in maniera continuativa se il controllo sussiste.

I principi contabili internazionali non prevedono fattispecie di esclusione obbligatoria, se non in caso di perdita del controllo.

---

<sup>10</sup> A. PROTO, *Il bilancio consolidato dei gruppi bancari* in RUTIGLIANO M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, EGEA, Milano, 2020, pag. 446.

<sup>11</sup> Secondo la definizione di cui all'art. 10, comma 1, TUB, l'attività bancaria consiste nella raccolta di risparmio tra il pubblico e nell'esercizio del credito, ossia nell'esercizio congiunto della raccolta di fondi con obbligo di rimborso (art. 11, comma 1, TUB) e della erogazione di tali risorse sotto forma di finanziamenti. L'attività assicurativa è individuabile *per relationem*, sulla base delle diverse operazioni descritte nei rami assicurativi vita e danni dall'art. 3, commi 1 e 3, cod. ass. e alle quali fa esplicito riferimento l'art. 11, comma 1, cod. ass. Essa si traduce non solo nella stipulazione dei contratti assicurativi o caratterizzati dalla necessità del rischio (art. 1895 c.c.), ma anche di contratti di diversa natura, quali polizze squisitamente o prevalentemente finanziarie, garanzie personali del credito e contratti di assistenza e tutela legale.

Si ribadisce, al fine della redazione del consolidato, la necessità di verificare l'omogeneità dei bilanci delle singole unità. Per quanto riguarda i gruppi bancari l'omogeneità formale si realizza adottando criteri di redazione che consentano di aggregare i dati dei bilanci individuali secondo gli schemi del bilancio consolidato predisposti dalla Banca d'Italia<sup>12</sup>. Da un punto di vista sostanziale si può affermare che l'omogeneità è garantita poiché la capogruppo è in grado di imporre alle controllate l'adozione di procedure comuni in merito alla data di chiusura dell'esercizio e ai principi di redazione e di valutazione da utilizzare. Infine, risulta necessaria la valutazione dell'omogeneità valutaria e la relativa conversione dei bilanci individuali non coerenti.

Come trattato nel Capitolo I, il bilancio consolidato deve riportare solo i valori relativi alle operazioni avvenute con terze economie, cioè con soggetti non appartenenti al gruppo, occorre quindi eliminare i valori derivanti dalle operazioni avvenute fra le imprese incluse nel consolidamento.

La fase di assestamento prevede poi la soppressione delle partecipazioni tra le aziende del gruppo, secondo i principi contabili internazionali le imprese controllate devono essere consolidate con il metodo integrale.

La capogruppo può detenere, oltre alle partecipazioni di controllo, partecipazioni in imprese controllate congiuntamente (joint venture), partecipazioni

---

<sup>12</sup> Banca d'Italia, Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, Testo integrale al 6° aggiornamento del 30 novembre 2018.

in imprese collegate ed altre partecipazioni non riconducibili alle precedenti categorie<sup>13</sup>.

La valutazione delle *joint venture* prevede di rilevare tale accordo come una partecipazione della capogruppo e di contabilizzarla con il metodo del patrimonio netto<sup>14</sup>. Anche le partecipazioni in imprese collegate sono valutate con tale metodo<sup>15</sup>. Le partecipazioni non di controllo, controllo congiunto e influenza notevole sono rilevate nel bilancio consolidato al *fair value*<sup>16</sup>.

### *II.2.2 Il bilancio consolidato bancario: la normativa di riferimento*

Le indicazioni circa la struttura ed il contenuto del bilancio consolidato sono incluse in un'ampia normativa di riferimento che regola il bilancio delle banche e degli intermediari finanziari.

Ci si riferisce innanzitutto al regolamento (CE) n. 1606/2002 che prevede l'obbligo, per le società quotate in mercati regolamentati dell'Unione Europea, di redigere il bilancio consolidato applicando i principi contabili internazionali<sup>17</sup>.

---

<sup>13</sup> A. PROTO, *Il bilancio consolidato dei gruppi bancari* in RUTIGLIANO M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, EGEA, Milano, 2020, pag.457

<sup>14</sup> In conformità al principio IAS 28, par. 24

<sup>15</sup> Si veda il principio IAS 28, par. 16

<sup>16</sup> Si veda il principio IAS 39

<sup>17</sup> Per approfondimenti si veda M. CASÒ, *Le scelte dell'Italia in merito alle opzioni del regolamento 1606/2002*, *Rivista dei Dottori Commercialisti* n. 6, 2003

Con il d.lgs. n. 38/2005, lo Stato italiano ha esteso notevolmente l'ambito di applicazione degli IAS, prescrivendone l'adozione alle banche e alle società finanziarie sottoposte alla vigilanza da parte della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia ha predisposto la normativa riguardante i bilanci bancari individuali e consolidati nella circolare n.262/2005<sup>18</sup> la cui finalità è l'adeguamento della precedente disciplina ai nuovi principi contabili internazionali. Essa fornisce indicazioni circa il contenuto delle voci degli schemi di bilancio, della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa.

### *II.2.3 Il contenuto ed i principali prospetti del bilancio consolidato bancario*

#### *Stato Patrimoniale*

Di seguito si riportano le poste caratteristiche del prospetto della situazione patrimoniale dei gruppi bancari:

- attivo:

“partecipazioni”: formano oggetto di rilevazione nella presente voce le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto.

---

<sup>18</sup> Tale Circolare ha visto una serie di aggiornamenti di cui il più recente, al quale si fa riferimento, al 30 Novembre 2018, costituisce la sesta ristampa integrale della normativa.

“Riserve tecniche a carico dei riassicuratori”: la presente voce si riferisce esclusivamente alle imprese di assicurazione incluse nel consolidamento;

- passivo:

“patrimonio di pertinenza di terzi”: nella presente voce figura la frazione, calcolata in base agli *equity ratios*, del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di pertinenza dei soci di minoranza. Tale importo è calcolato al netto delle eventuali azioni proprie riacquistate dalle imprese incluse nel consolidamento.

#### *Conto Economico*

Del prospetto di conto economico si riportano le seguenti poste caratteristiche dei gruppi bancari:

- “premi netti” e “saldo altri proventi/oneri della gestione assicurativa”, riferite esclusivamente alle imprese di assicurazione incluse nel consolidamento;
- “spese amministrative”: nella sottovoce “altre spese amministrative” figurano, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili ecc.), le spese per l’acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti ecc.), i canoni passivi, i premi di assicurazione riferiti ad imprese diverse da quelle di assicurazione incluse

nel consolidamento, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell'esercizio.

- “utili (perdite) delle partecipazioni”: la presente voce presenta il saldo tra i proventi e gli oneri relativi alle partecipazioni in società sottoposte a influenza notevole o controllate congiuntamente, valutate al patrimonio netto. I dividendi percepiti su tali partecipazioni non entrano nella determinazione della presente voce, ma risultano come variazione negativa della voce “partecipazioni” dell'attivo;
- “utili (perdite) da cessione di investimenti”: nella presente voce figura anche l'utile o la perdita da cessione di partecipazioni in società controllate;
- “utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi”: nella presente voce deve risultare la frazione, calcolata in base agli *equity ratio*, del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote dei soci di minoranza;
- “utile (perdita) d'esercizio di pertinenza della capogruppo”: nella presente voce è indicata la quota del risultato economico consolidato di pertinenza della capogruppo in base agli *equity ratio*.

#### *Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto*

Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto è il documento che riassume ed espone in modo organico i movimenti in aumento e/o in diminuzione del capitale

netto e delle sue parti ideali (capitale sociale, riserva legale ecc.). Esso riporta la specifica degli interessi delle minoranze:

- nelle colonne “dividendi e altre destinazioni” e “distribuzione straordinaria dividendi” si rilevano solo le distribuzioni a soggetti esterni al gruppo;
- nella voce “azioni proprie” vanno incluse anche le azioni (o quote) delle società controllate acquistate dalle medesime società;
- le voci da “capitale” a “utile (perdita) di esercizio” comprendono i dati riferiti all’intera azienda, cioè sia del gruppo sia di terzi;
- le variazioni delle “riserve da valutazione” non derivanti dalla “redditività complessiva” ma da altre variazioni (ad esempio, leggi speciali di rivalutazione) vanno rilevate in corrispondenza della colonna “variazioni dell’esercizio - variazioni di riserve”;
- La colonna “variazioni interessenze partecipative” va avvalorata nei casi di transazioni sul capitale di una partecipata che non ne comportino la perdita del controllo<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Cfr. IAS 12, paragrafo 18

### *Il rendiconto finanziario*

Le peculiarità del rendiconto finanziario dei gruppi bancari interessano eventuali flussi derivanti dall'attività assicurativa, i quali devono essere distintamente rilevati:

- nella voce “altri proventi/oneri assicurativi” figurano le somme e i sinistri pagati, al netto degli importi eventualmente recuperati dai riassicuratori e degli altri recuperi, nonché gli altri proventi/oneri tecnici incassati/pagati;
- nelle voci “vendite di società controllate e di rami d'azienda” e “acquisti di società controllate e di rami d'azienda” il valore complessivo degli incassi e dei pagamenti effettuati quali corrispettivi di vendite o acquisti deve essere presentato nel rendiconto finanziario al netto delle disponibilità liquide e dei mezzi equivalenti acquisiti o dismessi;
- nella voce “vendita/acquisto di controllo di terzi” figura il valore degli incassi/pagamenti effettuati a seguito della vendita/acquisto di società controllate che non dà luogo a perdita di controllo<sup>20</sup>.

### *La nota integrativa*

La nota integrativa assume anche per il consolidato bancario un ruolo di forte rilevanza informativa sotto molteplici profili. Essa risulta fondamentale per l'analisi

---

<sup>20</sup> Cfr. IAS 7, paragrafo 42B

della situazione economica, finanziaria e patrimoniale del gruppo nelle sue diverse aree di attività. Da un punto di vista contabile è di ausilio alla comprensione delle diverse fasi del processo di redazione del consolidato. Infine, sotto il profilo regolamentare, consente di verificare la coerenza del gruppo in materia di controllo dei rischi e di adeguatezza patrimoniale, ai fini della vigilanza prudenziale.

Il contenuto della nota integrativa deve riportare quanto previsto dai principi contabili internazionali, anche se non specificatamente richiesto dalla Banca d'Italia.

Le informazioni previste nella nota integrativa si riferiscono all'insieme indistinto delle società oggetto di consolidamento, ove non diversamente specificato. Solo ove rilevante va fornito il dettaglio fra "consolidato prudenziale", "imprese di assicurazioni" e "altre imprese"<sup>21</sup>. Tra le sezioni più rilevanti della nota integrativa del consolidato bancario vi è quella dedicata all'"area e metodi di consolidamento" (parte A – sezione 3), ove sono descritte le diverse fasi in cui si articola il processo di redazione del bilancio consolidato. Tra le informazioni da includere figurano:

- le indicazioni di carattere generale circa le partecipazioni in società controllate in via esclusiva, incluse nel consolidamento con il metodo integrale;

---

<sup>21</sup> Il dettaglio da fornire è al netto dei rapporti intragruppo.

- le valutazioni e assunzioni significative adottate per stabilire l'esistenza del controllo di un'altra entità e quindi per determinare l'area di consolidamento;
- le informazioni contabili sulle partecipazioni in società controllate in via esclusiva con interessenze di terzi significative;
- informazioni relative alle restrizioni significative di cui al paragrafo 13 dell'IAS 12;
- per le imprese incluse nell'area di consolidamento, rivenienti dal recupero delle attività finanziarie *impaired*, va altresì indicata: la natura dell'attività svolta, le principali voci dell'attivo incluse nel consolidamento e la rilevanza sull'attivo della capogruppo.

Se le informazioni integrative richieste dai principi contabili internazionali non consentono agli utilizzatori del bilancio di valutare la natura e i rischi derivanti dalle partecipazioni in altre entità e gli effetti di tali partecipazioni sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari della capogruppo, deve essere fornita qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria a soddisfare tale obiettivo.

La parte B della nota integrativa accoglie le informazioni sullo stato patrimoniale consolidato. La sezione 1 del passivo, dedicata alle passività finanziarie valutate al costo ammortizzato, accoglie la descrizione della composizione merceologica dei debiti verso la clientela: nella voce "altri debiti"

confluiscono i debiti di funzionamento nonché le polizze di capitalizzazione *unit linked* e *index linked* con rischio a carico dei clienti (quando hanno la natura di debiti) che non sono classificate come contratti assicurativi ai sensi dell'IAS 4. Occorre inoltre illustrare la composizione merceologica anche dei titoli in circolazione: le polizze *unit linked* e *index linked* devono in tal caso confluire nella voce "altri titoli".

La sezione 14, dedicata al patrimonio di pertinenza di terzi, richiede di indicare gli strumenti finanziari che contribuiscono alla formazione del capitale emessi da società del gruppo non oggetto di controllo totalitario.

La parte C espone le informazioni sul conto economico consolidato, formano oggetto di illustrazione nella presente parte i "premi netti", il "saldo altri proventi e oneri della gestione assicurativa", le "spese amministrative", "utili (perdite) delle partecipazioni", "utili (perdite) da cessione di investimenti" e "utile per azione".

Particolarmente interessante per i gruppi bancari appare la parte E, destinata alle informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura. In essa vanno esposti i rischi del consolidato contabile con informazioni di natura quantitativa e qualitativa sul credito: esposizioni creditizie deteriorate e non deteriorate, distribuzione delle attività finanziarie per portafogli di appartenenza e per qualità creditizia (valori di bilancio e valori lordi e netti).

Si riportano inoltre i rischi del consolidato prudenziale (Sezione 2), i dati vanno indicati al lordo dei rapporti intrattenuti con le altre società incluse nel

consolidamento di bilancio; tali dati includono convenzionalmente, in proporzione all'interessenza detenuta, anche le attività e le passività delle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate congiuntamente e consolidate proporzionalmente ai fini di vigilanza.

Vanno, inoltre, presentate informazioni di natura quantitativa circa il rischio di credito, con particolare riferimento alle operazioni di cartolarizzazione.

Nella stessa sezione vanno indicate le informazioni utili alla valutazione del rischio di mercato: con riferimento al rischio di tasso di interesse e rischio di prezzo, occorre specificare la distribuzione per durata residua (data di riprezzamento) delle attività e delle passività finanziarie per cassa e derivati finanziari e la distribuzione delle esposizioni in titoli di capitale e indici azionari per i principali Paesi del mercato di quotazione.

Nell'informativa di natura qualitativa va anche fornito il dettaglio delle riserve di liquidità (rischio di liquidità) delle società appartenenti al consolidato prudenziale, distinguendo tra capogruppo, controllate domestiche e controllate estere.

Infine, alla sezione 3 si riportano i rischi delle imprese di assicurazione ed alla 4 i rischi delle altre imprese non bancarie.

La parte F presenta le informazioni di natura qualitativa e quantitativa sul patrimonio, con particolare dettaglio relativamente ai fondi propri e all'adeguatezza patrimoniale contenuta nell'informativa al pubblico ("Terzo Pilastro")<sup>22</sup>.

Infine, la parte L è dedicata all'informativa di settore. Per quanto riguarda i gruppi bancari, l'informativa di settore rispecchia il modello divisionale generalmente adottato che, in relazione alla dimensione e all'ampiezza della diversificazione, si articola in *business unit* dedicate a: specifiche aree di attività (asset management, investment banking, ecc.), segmenti di clientela (retail, private, corporate) e aree geografiche. Nella definizione dei settori operativi è necessario applicare i requisiti quantitativi e qualitativi stabiliti dai principi contabili internazionali<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ci si riferisce ai coefficienti di vigilanza bancari.

<sup>23</sup> A. PROTO, *Il bilancio consolidato dei gruppi bancari* in RUTIGLIANO M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, EGEA, Milano, 2020, pag.463

## **CAPITOLO III**

### **IL CASO DEL GRUPPO “LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.”**

#### **III.1 IL GRUPPO “LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.”: CENNI STORICI**

La Cassa di Ravenna dà inizio alla sua attività il 1° marzo 1840, quando in un ufficio al piano terreno di un fabbricato in via Baccarini viene effettuato il primo deposito, ma già nel 1839, un gruppo di cittadini inizia le trattative con la legazione Pontificia di Ravenna per ottenere i dovuti consensi e le approvazioni alla istituzione.

La Cassa consegue sin da subito una salda consistenza patrimoniale tale da poter intensificare i propri finanziamenti verso i settori produttivi e destinare parte degli utili in opere di pubblica beneficenza.

Nel corso dei decenni la Cassa ha continuato ad investire in attività produttive locali oltre a destinare sempre maggiori risorse economiche per la manutenzione di monumenti e la costruzione di strutture di pubblica utilità.

Il 27 dicembre 1991, è stata scorporata l'attività creditizia dall'originario Ente ridenominato Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e costituita la nuova società Cassa di Risparmio di Ravenna per l'esercizio dell'attività bancaria.

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico locale, nella continuità dello scopo originario della Cassa.

Il 1° gennaio 1992, la Cassa è divenuta una società per azioni. Fra la fine degli anni Novanta e l'inizio del nuovo secolo sono stati effettuati cospicui aumenti patrimoniali, allargando la base sociale.

### **III.2 LA STRUTTURA DEL GRUPPO**

Il gruppo La Cassa di Ravenna risulta essere una realtà fortemente unitaria, con robusti legami fra le unità del gruppo. La Cassa di Ravenna S.p.A., in qualità di capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, emana disposizioni alle imprese componenti il gruppo anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del gruppo. Di particolare rilievo risultano le attività di controllo strategico sulle diverse aree operative e di controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale delle singole società e del gruppo nel suo insieme.

Si rimanda alle successive tavole per la comprensione della struttura del gruppo, dell'entità delle partecipazioni e delle caratteristiche delle singole società controllate, nonché delle società a controllo congiunto e collegate.

Tavola III.1	
Struttura del gruppo al 31/12/2020	
Capogruppo	<p style="text-align: center;"><u>La Cassa di Ravenna Spa</u></p> <p>Società bancaria</p>
Società controllate	<p style="text-align: center;"><u>Banca di Imola Spa</u></p> <p>Società bancaria con sede a Imola, controllata dalla Cassa per il 94,91% in seguito al positivo esito dell'offerta di scambio volontaria di azioni effettuata da La Cassa di Ravenna, fa parte del gruppo bancario dal marzo 1997. Ha un capitale sociale di 56.841.267,00 euro</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Banco di Lucca e del Tirreno Spa</u></p> <p>Società bancaria con sede in Lucca, controllata dalla Cassa per il 94,08%, fa parte del gruppo bancario dal febbraio 2008. Ha un capitale sociale di 21.022.266,72 euro.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Italcredi Spa</u></p> <p>Società di credito al consumo con sede a Milano, specializzata nel settore dei prestiti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di</p>

	<p>pagamento, controllata dalla Cassa per il 70%. Fa parte del gruppo bancario dall'ottobre 2006. Ha un capitale sociale di 5.000.000,00 euro.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Sorit Spa</u></p> <p>Società esattoriale di servizi e riscossioni con sede a Ravenna, che svolge attività di riscossione, liquidazione, accertamento, rimborso ed ogni altra attività di incasso e gestione, comprese le fasi coattive, delle entrate tributarie ed extratributarie, incluse le sanzioni a qualsiasi titolo emesse, di spettanza degli Enti locali ed eventualmente di altri Enti ed organismi pubblici, di società di servizi pubblici locali.</p> <p>È controllata dalla Cassa al 100,00% ed ha un capitale sociale di 10.037.610,00 euro.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>Sifin srl</u></p> <p>Società operante nel comparto del factoring con sede a Imola, controllata dalla Cassa per il 61%. La società ha un capitale sociale di 2.000.000 di euro e fa parte del gruppo dall'8 novembre 2017.</p>

Società sottoposte a controllo congiunto e società collegate	
Società sottoposte a controllo congiunto	<p><u>Consultinvest Asset Management Sgr Spa</u></p> <p>Società sottoposta a controllo congiunto, con sede a Modena, partecipata dalla Cassa per il 50% del capitale sociale di complessivi 5.000.000,00 euro, esercita l'attività di gestione e collocamento di OICR, nonché di Gestione Patrimoni Mobiliari.</p>
	<p><u>Fronte Parco Immobiliare Srl</u></p> <p>Società con controllo congiunto paritetico con Banca di Bologna per la gestione di una comune iniziativa immobiliare a Casalecchio di Reno. La società ha un capitale sociale di 100.000 euro.</p>
Società collegate	<p><u>CSE Soc. cons. a r.l.</u></p> <p>Società consortile con sede a San Lazzaro di Savena, gestisce il centro informatico del gruppo, alla quale è stata affidata la gestione integrale e lo sviluppo del sistema informativo. È partecipata per il 20,60% dalla Cassa di Ravenna Spa, per lo 0,10% dalla Banca di Imola Spa e per lo 0,10% dal Banco di Lucca e del Tirreno Spa.</p>

La natura del soggetto giuridico della capogruppo consente di classificare il gruppo come privato in quanto il controllo azionario è detenuto da persone fisiche. La holding affianca all'attività di gestione delle partecipazioni, di coordinamento delle strategie e di gestione finanziaria del gruppo, anche un'attività operativa finalizzata all'esercizio congiunto dell'attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'attività di concessione del credito.

Considerando la consistenza che caratterizza i legami tra le imprese, l'aggregato si presenta come un gruppo economico, in cui le singole unità sono collegate tra loro da vincoli di natura operativa e finanziaria tali da configurarle come una vera e propria unità economica.

Il gruppo nasce per effetto dell'aggregazione di attività economiche analoghe, all'interno dello stesso settore di attività, si configura perciò come gruppo ad integrazione orizzontale.

Dall'analisi del rapporto di dipendenza tra le diverse aziende emerge la configurazione di gruppo a struttura egemonica o gerarchico, in quanto la capogruppo esercita un'influenza dominante sulle aziende in cui possiede partecipazioni di controllo.

Infine, si tratta di un gruppo nazionale articolato in aziende operanti in un mercato dimensionalmente ridotto, coincidente con lo Stato italiano.

La capogruppo esercita inoltre un controllo congiunto paritetico con Banca di Bologna sulla società Fronte Parco Immobiliare Srl ed una partecipazione pari al

50% del capitale sociale in Consultinvest Asset Management Sgr Spa. Infine, La cassa di Ravenna Spa detiene una partecipazione del 20,60% nella società consortile CSE Soc. cons. a r.l., che si configura quindi come collegata.

### **III.3 IL BILANCIO CONSOLIDATO**

Il bilancio consolidato del gruppo La Cassa di Ravenna, al 31 dicembre è costituito da:

- stato patrimoniale consolidato;
- conto economico consolidato;
- prospetto della redditività consolidata complessiva;
- prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato;
- rendiconto finanziario consolidato;
- nota integrativa consolidata e dalle relative informazioni comparative.

È corredato inoltre dalle note relative all'andamento della gestione consolidata avvenuta nell'anno.

Il presente bilancio risulta redatto in conformità alle disposizioni previste dalla Circolare n. 262/2005 al sesto aggiornamento ed integrate dalla comunicazione del 15 dicembre 2020, avente ad oggetto “Impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell'economia ed emendamenti agli IAS/IFRS”. Tale bilancio è redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, e le relative interpretazioni

dell'IFRIC, ed omologati dalla Commissione Europea, come stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1606/2002.

In nota integrativa vengono riportate le linee guida seguite dalla capogruppo ed imposte alle controllate ai fini della redazione del documento, si tratta: della continuità aziendale per la valutazione delle attività, delle passività e delle operazioni “fuori bilancio”; della competenza economica per la rilevazione di costi e ricavi; della coerenza di rappresentazione e classificazione nel tempo per garantire la comparabilità dei dati e delle informazioni; del divieto di compensazione.

Infine, gli schemi ed i prospetti consolidati riportano i valori dell'esercizio precedente per assicurarne la comparabilità.

### *III.3.1 Area e metodi di consolidamento*

L'area di consolidamento integrale comprende: la capogruppo La Cassa di Ravenna S.p.A. e tutte le società controllate. Le società collegate e a controllo congiunto sono valutate con il criterio del patrimonio netto. Non risultano esclusioni dal perimetro di consolidamento per il solo fatto di svolgere attività dissimile da quella bancaria, come riportato in nota integrativa.

Durante il 2020 l'area di consolidamento non è mutata, si sottolinea però un incremento della partecipazione detenuta dalla capogruppo in Banca di Imola Spa dall'89,84% al 94,91%.

Le partecipazioni nelle imprese controllate in via esclusiva concorrono alla determinazione dell'area di consolidamento in quanto è accertato che la capogruppo ha la capacità di dirigere le attività rilevanti che incidono in maniera significativa sui rendimenti delle società partecipate, ha diritto ai rendimenti delle partecipate ed è esposta alla loro variabilità ed ha potere decisionale per incidere sui rendimenti delle partecipate<sup>1</sup>. Tali partecipazioni di controllo sono consolidate con il metodo del consolidamento integrale, secondo il quale le partecipazioni devono essere rettificare a fronte delle rispettive quote di patrimonio netto, inoltre i costi ed i ricavi, le attività e le passività delle varie società devono essere consolidate per il loro ammontare complessivo, prescindendo quindi dall'entità della partecipazione detenuta. La quota di patrimonio netto e di utile o perdita d'esercizio di pertinenza di terzi è rilevata nella voce 190 dello stato patrimoniale "patrimonio di pertinenza di terzi" ed in conto economico alla voce 340: "utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi". Le differenze risultanti da tali rettifiche sono rilevate alla voce "avviamento" nelle attività immateriali (100) dello stato patrimoniale, qualora positive.

Le partecipazioni in imprese collegate e a controllo congiunto sono consolidate con il metodo del patrimonio netto<sup>2</sup>, secondo il quale, la partecipazione viene

---

<sup>1</sup> In linea con quanto prescritto ai paragrafi 5 e 6 dell'IFRS 10

<sup>2</sup> L'articolo 36 D.Lgs. 127/1991 prevede infatti l'adozione del criterio indicato nell'articolo 2426c.c., sia per le partecipazioni in imprese collegate che per quelle controllate che non sono state consolidate con il metodo integrale.

rilevata inizialmente al costo. Il valore contabile viene aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della partecipante agli utili o alle perdite che la partecipata realizza dopo la data di acquisizione. La quota dei risultati di periodo della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nel conto economico di quest'ultima. I dividendi ricevuti da una partecipata riducono il valore contabile della partecipazione. Si possono rendere necessarie rettifiche di valore contabile a seguito di modifiche nella quota della partecipante nella partecipata, o a seguito di variazioni nel patrimonio netto di quest'ultima non rilevate nel conto economico. La quota parte di tali variazioni di pertinenza della partecipante è rilevata direttamente nel patrimonio netto della stessa.

### *III.3.2 Omogeneità dei bilanci delle singole unità*

Ai fini della redazione del bilancio consolidato deve essere garantita una preventiva omogeneità fra i bilanci delle singole società incluse nell'area di consolidamento così da uniformarli ai criteri selezionati dalla capogruppo.

L'armonizzazione dei bilanci delle singole unità, da un punto di vista temporale, è garantita in quanto le singole situazioni contabili utilizzate nella preparazione del bilancio sono tutte riferite alla medesima data del 31 dicembre 2020 ed approvate dai rispettivi consigli. Unica eccezione si rileva nel caso della partecipazione nella collegata C.S.E. s.c.r.l. per la quale si è adottato il

preconsuntivo allineato al consolidato, per garantire l'omogeneità del periodo amministrativo di riferimento.

L'omogeneità è garantita anche in relazione alla forma, alla struttura ed al contenuto dei bilanci individuali, le società bancarie sono infatti tenute alla redazione del bilancio in conformità a quanto previsto dalla Circolare Banca d'Italia n.262/2005 che si applica alle banche italiane (art. 1 del TUB) ed alle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari iscritti all'albo (art. 64 del TUB). Le società non bancarie comprese nel perimetro di consolidamento adottano procedure e schemi dettati dalla capogruppo.

La necessità dell'armonia dei bilanci impone alle società controllate, ai fini della redazione del consolidato, l'adozione di criteri uniformi. Nel consolidato oggetto di analisi vengono riportati, per ciascuna voce dello stato patrimoniale e, in quanto compatibile, del conto economico, i criteri da adottare ai fini di una corretta classificazione, iscrizione, valutazione, cancellazione, delle principali voci di bilancio, oltre ai criteri di rilevazione delle componenti reddituali. Tali criteri devono essere adottati a priori dalle società nella redazione del proprio bilancio o rettificati in seguito per renderli conformi a quelli della capogruppo. Il redattore del consolidato non specifica quale delle soluzioni predette sia stata adottata.

L'omogeneità del metro monetario non presenta criticità in quanto i bilanci di tutte le controllate risultano redatti in euro. Le operazioni in valuta estera sono registrate, al momento della rilevazione iniziale, nella valuta funzionale applicando

all'importo in valuta estera il tasso di cambio a pronti tra la valuta funzionale e la valuta estera in vigore alla data dell'operazione.

### *III.3.3 Schemi di bilancio consolidato*

L'informativa più rilevante offerta dal consolidato è riscontrabile nella composizione degli schemi di bilancio, in grado di esporre i dati quantitativi e qualitativi utili ai fini dell'analisi della performance del gruppo.

I prospetti di stato patrimoniale e conto economico sono riportati in una forma complessiva ma di sintesi, in seguito, nella nota integrativa, ciascuna delle voci è specificatamente dettagliata e commentata con una serie di informazioni utili alla comprensione delle operazioni che la hanno determinata. Gli importi sono rilevati in migliaia di euro.

Tra le voci di stato patrimoniale è possibile riconoscere le poste tipiche del consolidato: nell'attivo, l'"avviamento" (voce 100: "attività immateriali"), nella quale vanno iscritte le differenze positive di consolidamento. Nella sezione del passivo e del patrimonio netto, la voce 190, relativa al "patrimonio di pertinenza di terzi".

Il redattore del consolidato evidenzia che gli importi iscritti alle voci 150 ("riserve") e 190 ("patrimonio di pertinenza di terzi") differiscono da quelli presenti nel Bilancio 2019 per euro 15,137 milioni in quanto si è resa necessaria l'applicazione dello IAS 8, poiché nel corso dell'esercizio è stato rilevato un errore

di classificazione. Quest'ultimo può essere ricondotto alle scritture contabili concernenti l'acquisto della controllata Banca di Imola SpA (anno 1997)<sup>3</sup>. Nel corso dell'esercizio 2017 l'allora sub holding Argentario S.p.A. è stata fusa per incorporazione nella capogruppo e l'avviamento originario, pari a 15.137 euro, è rimasto erroneamente appostato contabilmente a detrazione del "patrimonio di pertinenza di terzi" invece che a riduzione delle "riserve" del gruppo.

In conformità alle disposizioni dello IAS 8<sup>4</sup>, nella redazione del bilancio consolidato 2020, si è resa necessaria la rideterminazione dei saldi di apertura della voce "riserve" al 1° gennaio 2019, con un aggravio di 15.137 euro e contestuale rilevazione del medesimo importo ad incremento della voce "patrimonio di pertinenza dei terzi".

Nel conto economico consolidato si rileva la presenza della voce 340: "utile (perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi", che consente di evidenziare l'"utile d'esercizio di pertinenza della capogruppo" (voce 350).

---

<sup>3</sup> Si riporta che l'operazione venne effettuata per il tramite di una sub-holding le cui quote di minoranza erano sottoscritte da terzi indipendenti. Nel primo bilancio consolidato post acquisizione, redatto in base al D.Lgs. 87/1992, l'avviamento pagato di competenza dei soci di minoranza non venne iscritto nell'attivo fra le "differenze positive di consolidamento", ma a decurtazione del "patrimonio di pertinenza di terzi". Il consolidato del 1997 presentò pertanto un patrimonio di pertinenza di terzi negativo quale conseguenza di questo trattamento contabile. A seguito del passaggio ai principi contabili internazionali nel bilancio consolidato le "differenze positive di consolidamento" vennero riclassificate fra le "attività immateriali" alla sottovoce "avviamento"; il saldo del "patrimonio di terzi", che nel frattempo era divenuto positivo per effetto dell'ingresso nel gruppo di altre società, venne appostato, ancora comprensivo dell'avviamento originario, alla voce "patrimonio di pertinenza di terzi".

<sup>4</sup> Principio contabile internazionale volto alla disciplina della correzione di errori, oltre che dei criteri per la selezione e il cambiamento di principi contabili, al relativo trattamento contabile e all'informativa sui cambiamenti di principi contabili e delle stime contabili

A seguire, il redattore espone il prospetto della redditività consolidata complessiva, in conformità alle previsioni dello IAS 1. Partendo dall'utile (perdita) d'esercizio, vengono esposte le voci di ricavo e costo, non incluse nell'utile (perdita) d'esercizio, che contribuiscono alla performance aziendale. Di particolare interesse ai fini dell'analisi del processo di consolidamento risultano le voci: "quota delle riserve da valutazione delle partecipazioni valutate a patrimonio netto" e "redditività consolidata complessiva di pertinenza di terzi" distinta dalla "redditività complessiva consolidata di pertinenza della capogruppo".

Successivamente vengono riportati i prospetti delle variazioni del patrimonio netto consolidato dell'esercizio 2019 e del 2020, costituiti da differenti voci e sotto voci che identificano gli elementi costitutivi del patrimonio netto (capitale sociale, sovrapprezzo da emissione, riserve di utili, riserve da valutazione, altre riserve, strumenti di capitale, azioni proprie, utile/perdita d'esercizio). In tali schemi viene separatamente evidenziato il valore del patrimonio netto consolidato, di gruppo e di terzi.

L'ultimo prospetto incluso tra gli schemi del consolidato è il rendiconto finanziario, il quale può essere redatto secondo il metodo diretto od indiretto, la Circolare n. 262/2005, per i bilanci bancari, contempla entrambe le metodologie di redazione. Il rendiconto finanziario, attraverso l'evidenza dei flussi finanziari manifestatisi in un determinato periodo di tempo, permette di ottenere informazioni utili in merito alla dinamica finanziaria della gestione, poiché consente di

evidenziare la liquidità generata/assorbita nell'esercizio con particolare riferimento all'attività operativa, di investimento e di provvista<sup>5</sup>.

Per la redazione del consolidato oggetto di analisi è stato scelto il metodo indiretto, con il quale vengono rappresentati i flussi di cassa della gestione operativa, di investimento e di finanziamento, ossia le entrate e le uscite avvenute nell'esercizio, che hanno apportato variazioni alla cassa, ai conti bancari e fiscali, al lordo, cioè senza compensazioni, fatte salve le eccezioni facoltative previste dallo IAS 7, paragrafi 22 e 24.

Grande parte del documento costituente il consolidato è occupata dalla nota integrativa, contenente una molteplicità di informazioni sui fatti di gestione. La struttura appare abbastanza rigida, in quanto rispondente alle disposizioni della circolare 262/2005 di Banca d'Italia che stabilisce con un alto grado di precisione le informazioni che la nota deve fornire e il modo in cui esse devono essere elaborate. Si tratta di un documento non solo quantitativo ma anche qualitativo, si riporta infatti un'articolata descrizione dell'effettiva applicazione da parte del gruppo dei criteri di valutazione imposti dalla normativa e i dettagli delle voci di bilancio sono arricchiti da commenti, che possano agevolare la lettura e l'interpretazione dell'intero bilancio consolidato.

---

<sup>5</sup> In questa categoria vengono classificati tutti i flussi in entrata e in uscita collegati all'acquisizione e al rimborso di risorse finanziarie, sia a titolo di capitale proprio sia a titolo di capitale di debito.

La nota integrativa del gruppo la Cassa di Ravenna, in linea con la normativa di riferimento, si compone di undici parti:

- 1) parte A - Politiche contabili;
- 2) parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale consolidato;
- 3) parte C - Informazioni sul conto economico consolidato;
- 4) parte D – Redditività consolidata complessiva;
- 5) parte E - Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura;
- 6) parte F - Informazioni sul patrimonio consolidato;
- 7) parte G - Operazioni di aggregazione riguardanti imprese o rami d'azienda;
- 8) parte H - Operazioni con parti correlate;
- 9) parte I - Accordi di pagamento basati su propri strumenti patrimoniali;
- 10) parte L - Informativa di settore;
- 11) parte M – Informativa sul Leasing.

Ogni parte risulta articolata in sezioni, ciascuna delle quali illustra un singolo aspetto della gestione aziendale.

#### *III.3.4 Allegati*

In calce al bilancio consolidato del gruppo figurano i seguenti allegati:

- Schemi di conto economico e stato patrimoniale delle società sottoposte a controllo congiunto e delle collegate. In particolare, per la società Consultinvest Asset Management Sgr S.P.A., controllata al 50%, si

riportano gli schemi del bilancio d'esercizio della singola unità. Mentre per la società Fronte Parco Immobiliare S.R.L. e per la società consortile collegata appartenente al gruppo CSE, si riportano i prospetti consolidati di conto economico e stato patrimoniale. Tali schemi sono fondamentali per la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto e quindi per la redazione del bilancio consolidato del gruppo;

- *consolidated balance sheet e profit & loss statement*, si tratta degli schemi di stato patrimoniale e conto economico consolidati, tradotti in lingua inglese, ai fini dell'adeguamento alle previsioni dei principi contabili internazionali. L'internazionalizzazione del bilancio, inoltre, può costituire un'opportunità per l'impresa che può aprirsi a nuovi business e nuovi clienti, investitori e partner;
- compensi società di revisione: tale prospetto, redatto ai sensi dell'art.149-duodecies del d. lgs. 58/ 1998, evidenzia i corrispettivi di competenza dell'esercizio 2019 per i servizi di revisione e per quelli diversi, resi al gruppo dalla società di revisione e da società appartenenti alla sua rete;
- informativa al pubblico stato per stato: la capogruppo è tenuta a pubblicare annualmente, in allegato al bilancio, le seguenti informazioni qualitative<sup>6</sup> sulle società del gruppo: denominazione della società e natura

---

<sup>6</sup> Come predisposto dal quarto aggiornamento della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013

attività svolta, fatturato, numero dei dipendenti su base equivalente a tempo pieno, utile o perdita prima delle imposte, imposte sull'utile o sulla perdita, contributi pubblici ricevuti.

### *III.3.5 La relazione sulla gestione*

Per concludere si analizza la relazione sulla gestione, che nel caso del bilancio redatto per il gruppo La Cassa di Ravenna, costituisce l'apertura del documento.

La relazione risulta fondamentale per fornire una più completa visione della posizione del gruppo, essa riporta un'analisi equilibrata ed esaustiva dell'andamento, del risultato e della situazione del gruppo.

La relazione sulla gestione del gruppo Cassa di Ravenna approfondisce innanzitutto l'attività realizzata dalle singole imprese nel corso del 2020, esercizio inevitabilmente e fortemente condizionato dagli effetti sanitari, economici e finanziari della pandemia Covid-19, in cui si è assistito ad un generalizzato rallentamento dell'economia.

In tale drammatico contesto il gruppo è rimasto solido ed ha continuativamente assicurato un forte sostegno alle famiglie ed alle imprese. In particolare, a partire da marzo 2020, sono state attivate una serie di iniziative a favore della clientela, sia in ottemperanza alle misure di sostegno governative del Decreto Cura Italia e del Decreto Liquidità, sia su base volontaria del gruppo stesso.

Si riporta che, per aumentare la flessibilità finanziaria, il gruppo ha partecipato alle aste dei programmi di *Targeted Longer Term Refinancing Operations* della Banca Centrale Europea, finalizzati ad offrire incentivi e preservare condizioni creditizie favorevoli per l'economia reale. I finanziamenti ottenuti con la partecipazione all'asta del "TLTRO-II" nel 2016, sono stati interamente rimborsati nel 2020. Il gruppo ha in seguito partecipato ad ulteriori operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine ed al 31 dicembre 2020 l'ammontare complessivo del rifinanziamento con la Banca Centrale Europea risulta di 1,1 miliardi di euro con scadenza giugno 2023 e di 290 milioni di euro con scadenza dicembre 2023.

Si dichiara inoltre un forte impegno profuso dal gruppo in processi di adeguamento della normativa interna, organizzativi ed informatici, al fine di ottimizzare i processi operativi. Oltre ad una serie di progetti innovativi riguardanti l'innovazione dei processi, lo sviluppo dei canali telematici e l'evoluzione dei servizi offerti alla clientela.

Il redattore offre poi una serie di dati quantitativi utili ad una stima dimensionale del gruppo, riguardanti il numero di sportelli bancari ed esattoriali, i punti vendita di Italcredi e di Sifin, ed il numero dei dipendenti. Si evidenzia in particolare il confronto con l'esercizio 2019, rispetto al quale il numero di sportelli bancari è rimasto invariato ed è aumentato il numero di quelli esattoriali, dato interessante e particolarmente positivo se si considera la forte tendenza generale

alla riduzione degli sportelli bancari: in Italia ne sono scomparsi in media circa mille all'anno, passando dai 34.030 del 2009 ai 24.350 del 2019. Nel 2020 il numero è ulteriormente sceso a 23.481, per un calo del 22,4% nel quinquennio 2015-20, periodo in cui i dipendenti sono diminuiti del 9,1%<sup>7</sup>. La pandemia ha ulteriormente accelerato il fenomeno poiché ha incentivato gli utenti ad avvicinarsi alle nuove tecnologie ed ha notevolmente accelerato la trasformazione digitale del settore.

La relazione sulla gestione prevede poi una sezione dedicata all'attività di ricerca e sviluppo perseguita dal gruppo, nella quale il redattore sottolinea innanzitutto l'importanza del supporto della collegata CSE Soc. cons. a r.l. nello sviluppo di nuovi prodotti, canali distributivi e nell'aggiornamento tecnologico.

Il redattore del consolidato procede poi ad esporre la composizione del gruppo e dell'area di consolidamento, anche tramite il supporto di grafici, e riporta per ogni società un sintetico commento dell'attività svolta e dei risultati d'esercizio conseguiti.

Nella relazione viene offerta un'ampia panoramica sull'andamento della gestione del gruppo e delle partecipate, mentre si rimanda alle relazioni dei singoli bilanci delle società per quanto riguarda il contesto economico generale.

---

<sup>7</sup> Si veda Banca d'Italia, *Banche e istituzioni finanziarie: articolazione territoriale – Statistiche*, marzo 2021.

Il redattore si focalizza in particolare sull'analisi della qualità del credito in quanto il rischio ad esso associato rappresenta la principale componente di incertezza per il gruppo, in considerazione della realtà operativa in cui opera. Si sottolinea inoltre che non sono stati utilizzati strumenti derivati o assicurativi per tentare di ridurre il rischio di credito.

Sotto il profilo economico si denota uno scenario piuttosto negativo per l'esercizio 2020, basti osservare il calo subito rispetto al precedente anno nell'entità del margine di intermediazione, del margine di interesse, anche per effetto dell'ulteriore discesa dei tassi di mercato e delle commissioni nette, dovuto principalmente al mancato introito commissionale della Sorit spa, visto il blocco di legge quasi totale dell'attività di riscossione. In calo rispetto all'esercizio precedente risultano inoltre l'utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte e l'utile netto consolidato.

La sezione della relazione sulla gestione dedicata al prospetto di raccordo tra le voci "utile d'esercizio" e "patrimonio netto" risultanti dal bilancio della capogruppo e da quello consolidato è vuota in quanto lo schema è riportato nella nota integrativa.

Ampio spazio è dedicato nella relazione al tema della gestione del rischio, trattato nella sezione "risk management", nella quale si dichiara la bassa propensione al rischio del gruppo. Si evidenzia infatti che, grazie al forte presidio patrimoniale, il gruppo ha sempre operato con ampi margini disponibili,

realizzando nel tempo importanti crescite patrimoniali che hanno trovato largo consenso.

Nella sezione “evoluzione prevedibile della gestione e principali rischi cui è esposto il gruppo” il redattore sottolinea nuovamente la complessità e le incertezze connesse all'emergenza sanitaria ed alla conseguente pressione su profitti, margini e redditività del gruppo. Tuttavia, la relazione è conclusa con uno slancio ottimistico e propositivo: “il Gruppo intende riaffermare e proseguire il percorso intrapreso di consolidamento delle posizioni raggiunte, mantenendo condizioni di stabilità aziendale, migliorando sempre il rapporto con i territori di riferimento attraverso un'organizzazione snella e orientata al cliente”.

In conclusione, si propongono alcune riflessioni soggettive che rimandano ad un giudizio positivo sul bilancio consolidato oggetto di indagine.

Il bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge vigenti circa i bilanci degli intermediari finanziari ed i bilanci consolidati. Il documento risulta completo, in quanto tutti i prospetti richiesti sono inclusi ed il contenuto è riccamente esposto, grazie ad una moltitudine di informazioni anche eccedenti rispetto ai contenuti minimi richiesti dal legislatore. Particolarmente graditi risultano i riferimenti teorici offerti in tema di metodi di consolidamento delle partecipazioni e di redazione del rendiconto finanziario, nonché l'esposizione sintetica dei principali principi contabili applicati. Il linguaggio utilizzato è

spiccatamente tecnico e formale ma in grado di esprimere con chiarezza la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo.

Per una esposizione maggiormente ordinata si esprime la preferenza per l'inserimento di un indice che possa guidare il lettore alla consultazione di un documento che risulta estremamente corposo. Inoltre, si ritiene utile la presentazione dei principali prospetti comprensivi del dettaglio di ciascuna sottovoce, così da consentire una visione complessiva degli stessi.

In definitiva, si ritiene che il bilancio consolidato sino a qui analizzato esprima al meglio capacità comunicative ed informative e sia in grado di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo e risponda così al suo scopo principale.

## CONCLUSIONI

Nel trarre le conclusioni dovute si rimanda allo scopo di tale indagine e cioè, l'analisi del processo di redazione del bilancio consolidato e la valutazione dell'efficacia informativa di tale documento all'interno di un gruppo di imprese e nei confronti dei suoi principali *stakeholder*.

Tale studio risulta particolarmente importante ed attuale se si considera la tendenza di forte crescita presentata dal fenomeno delle aggregazioni aziendali. La struttura di gruppo costituisce spesso una modalità per le imprese per cogliere le opportunità di crescita, non solo dimensionale, che si configurano nell'ambiente in cui esse operano. Tale fenomeno risulta particolarmente rilevante nel caso di imprese bancarie, nell'ultimo decennio si è infatti assistito ad un forte incremento della concentrazione del sistema bancario. Esso appare in certa misura connesso alla concentrazione del sistema imprenditoriale: in passato la frammentazione del sistema creditizio era coerente con quella della struttura produttiva, con il tempo si è compreso che il processo di aggregazione bancaria potesse costituire un impulso all'incremento dimensionale delle imprese. Banche organizzate secondo la struttura di gruppo risultano inoltre maggiormente efficienti, hanno maggior capacità di investimento e risultano maggiormente competitive a livello internazionale.

Alla luce di tali considerazioni si comprende come il bilancio consolidato, in quanto capace di rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del gruppo come unica entità, sia imprescindibile per la gestione ed il successo dei gruppi.

Il presente lavoro, grazie all'analisi della letteratura, consente di comprendere le ragioni che spingono le imprese ad aggregarsi ed analizza i principali aspetti che caratterizzano i gruppi di imprese. Si esaminano la dottrina e le disposizioni normative riguardanti il consolidato al fine di comprendere quale sia la *ratio* del legislatore sia nazionale che internazionale, nel predisporre tale documento, che sopperisce alle carenze informative e valutative dei bilanci d'esercizio delle singole società.

Per comprendere il complesso ed oneroso percorso che porta i gruppi alla redazione del bilancio consolidato, se ne approfondiscono le fasi preliminari, a partire dalla definizione del perimetro di consolidamento e l'armonizzazione dei bilanci, *conditio sine qua non* per ottenere una rappresentazione chiara, veritiera e corretta di una data entità, tramite l'analisi del D.lgs. n. 127/1991 e dei principi contabili internazionali.

Si entra poi nel vivo del processo di redazione, l'eliminazione delle operazioni e delle partecipazioni infragruppo costituiscono gli assestamenti che consentono di considerare il gruppo come una realtà unitaria.

L'analisi della teoria della proprietà, della capogruppo e dell'entità permette di comprendere le scelte operate dai gruppi sui metodi di consolidamento, connessi al concetto di gruppo adottato.

Si pone il focus sulle categorie di soggetti interessati ai risultati della gestione del gruppo per comprendere a fondo la natura conoscitiva del consolidato, analizzando in particolare le esigenze informative del management e degli azionisti della capogruppo e delle controllate e dei loro finanziatori.

A chiusura del primo capitolo si approfondiscono il contenuto ed i principali prospetti che costituiscono il bilancio consolidato, grazie all'analisi della normativa italiana e delle principali differenze riscontrabili rispetto ai principi contabili internazionali.

È su questi ultimi che si focalizza l'analisi nel secondo capitolo, che ripercorre il processo di redazione ed il contenuto del consolidato per i gruppi bancari. La normativa predisposta dalla Banca d'Italia guida le holding bancarie nella redazione.

La presente trattazione si conclude con l'esame di un caso reale, l'interesse all'analisi del bilancio consolidato bancario sorge contestualmente all'esperienza lavorativa presso il Gruppo "La Cassa di Ravenna S.p.A.". Il bilancio del gruppo viene sottoposto ad esame al fine di verificarne l'aderenza rispetto alla normativa di riferimento e verificare l'iter di redazione del bilancio consolidato esaminato nel corso dell'elaborato, nella prassi di un gruppo bancario. Il documento analizzato

risulta coerente con quanto teorizzato nel corso della trattazione, il contenuto e gli schemi, grazie ai dati qualitativi e narrativi presentati in nota integrativa e nella relazione sulla gestione offrono un'esaustiva rappresentazione della situazione del gruppo.

Tuttavia, è importante tenere presente che questa analisi si è concentrata prevalentemente sull'output del processo di redazione, le fasi preliminari al consolidamento sono risultate conoscibili limitatamente a quanto il redattore ha scelto di riportare nei documenti in forma narrativa.

Una raccomandazione per ulteriori ricerche può consistere nell'esame delle procedure seguite dalla capogruppo e dalle controllate per armonizzare gli schemi ed i criteri di valutazione e di classificazione per l'intero gruppo.

## BIBLIOGRAFIA

### LIBRI DI UNO O PIÙ AUTORI

ANDREI P., *Il bilancio consolidato nei gruppi internazionali*, Giuffrè, Milano, 1994

BRANCIARI S., MARCHI L., ZAVANI M., *Economia dei gruppi e bilancio consolidato*, Giappichelli, Torino, 2010

CECCHI M., *Il bilancio consolidato*, Franco Angeli, Milano, 2014

GARDINI S., *Il bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali e internazionali*, Giuffrè, Milano, 2010

PRENCIPE A., *Bilancio consolidato*, EGEA, Milano, 2017

SORCI C., *I gruppi come strumenti di governo delle aziende*, Giuffrè, Milano, 2008

### CAPITOLI DI LIBRI, SAGGI IN OPERE COLLETTIVE

PROTO A., *Il bilancio consolidato dei gruppi bancari* in RUTIGLIANO M., *Il bilancio della banca e degli altri intermediari finanziari*, EGEA, Milano, 2020

### ARTICOLI DI RIVISTE

CASÒ M., *Le scelte dell'Italia in merito alle opzioni del regolamento 1606/2002*, Rivista dei Dottori Commercialisti n. 6, 2003

## SITOGRAFIA

<https://www.bancaditalia.it/>

<https://www.bankpedia.org/>

<https://www.dirittobancario.it/>

<https://fiscomania.com/>

<https://www.fondazioneazionalecommercialisti.it/>

<https://www.fondazioneoic.eu/>

<https://www.funziarioamministrativo.it/>

<https://www.gazzettaufficiale.it/>

<https://www.ilsole24ore.com/>

<https://www.lacassa.com/>

<https://www.misterfisco.it/>